



unige
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI GENOVA



Scuola di Scienze sociali
Dipartimento di
Scienze politiche (DISPO)

Università degli Studi di Genova

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Corso di Laurea Magistrale in

Informazione ed Editoria. Giornalismo politico e pubblica opinione.

**DALL'HATE SPEECH AL POLITICAMENTE CORRETTO.
DIVERGENZE E AFFINITÀ TRA SOCIETÀ E DIRITTO**

Diritti e libertà fondamentali

Relatore: Prof. Edmondo Mostacci

Correlatore: Prof. Luca Raffini

Candidata: Ilaria Piovano

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

“La capacità di parlare non fa di te un essere intelligente”

Sommario

| | |
|---|-----------|
| Introduzione | 4 |
| CAPITOLO 1 - Manifestare il proprio pensiero liberamente | 7 |
| 1.1 Cosa si intende per libertà di manifestazione del pensiero in Italia.. | 7 |
| 1.2 Manifestare il proprio pensiero in Europa e negli Stati Uniti | 19 |
| 1.3 La libertà di espressione in una società multiculturale..... | 31 |
| CAPITOLO 2 - La necessità dell'intervento del diritto nella società..... | 35 |
| 2.1 Le minoranze in una società multiculturale..... | 35 |
| 2.2 Discriminazioni e discorsi d'odio..... | 39 |
| 2.3 Regolamentazione del discorso d'odio online | 43 |
| 2.4 Casi e sentenze sulla libertà di espressione | 48 |
| CAPITOLO 3 - Libertà di espressione e politicamente corretto | 53 |
| 3.1 Cos'è il politicamente corretto..... | 53 |
| 3.2 Applicazioni del politicamente corretto | 59 |
| 3.3 Problematiche scaturite dal politicamente corretto..... | 61 |
| 3.4 La cancel culture | 67 |
| 3.5 Il politicamente corretto sui social | 71 |
| CAPITOLO 4 - Incontro tra diritto e società. | 75 |
| 4.1 Pro e contro del politicamente corretto..... | 75 |
| 4.2 L'incontro tra società e diritto..... | 82 |
| APPENDICE: La vicenda del DDL Zan..... | 88 |
| Conclusione..... | 92 |
| Bibliografia e sitografia | 95 |

Introduzione

“È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.”

Albert Einstein non aveva tutti i torti. Come si sa gli atomi non possono essere scissi, ma i pregiudizi, così come gli stereotipi, si radicano così a fondo nella mente umana che diventa impossibile sradicarli. I pregiudizi possono essere considerati come teorie della personalità implicite relative a gruppi di persone definiti attraverso la categorizzazione sociale, indipendentemente dal fatto che si tratti dei gruppi ai quali apparteniamo o di quelli ai quali non apparteniamo; questi pregiudizi possono essere sia positivi sia negativi, il razzismo, per esempio, è un pregiudizio che si basa innanzitutto sul processo psicologico di categorizzazione ed ha un risultato implicito della percezione visiva sull'inconscio. Gli stereotipi e i pregiudizi contribuiscono a definire la società. Una società pluralistica e multiculturale avrà più categorizzazioni e di conseguenza più pregiudizi legati ai vari gruppi. L'uso di stereotipi è un segno di pigrizia mentale e aumenta quando si ha meno tempo per giudicare qualcuno, soprattutto nelle persone che hanno una visione semplicistica del mondo; pertanto, in una società che si trova in un periodo di transizione in cui ci sono ondate migratorie, innovazioni o nuove categorie che si affermano sarà molto facile imbattersi in stereotipi e creare pregiudizi su ciò che non si può conoscere a pieno. Ciò che viene categorizzato e ritenuto diverso spesso subisce discriminazioni basate sugli stereotipi creati. Al fine di riuscire a vivere in una società multiculturale e pluralistica, mantenendo un clima armonioso e senza discriminazioni è necessario che ci siano delle regole etiche, morali e non solo che delineino quale dovrebbe essere un comportamento adeguato e rispettoso nei confronti degli altri individui, soprattutto verso le minoranze.

Nella società contemporanea, l'opinione pubblica è sempre più frammentata e divisa in schieramenti che si ritrovano non più basandosi solo su interessi comuni, ma facendosi forza a odiare un nemico comune.

Sicuramente l'intervento del diritto nella società ha aiutato a difendere e riconoscere la libertà e la dignità di ogni individuo laddove veniva meno a causa di discriminazioni importanti nei confronti delle comunità più deboli. La società contemporanea è regolamentata dal diritto che in senso oggettivo si riferisce al complesso delle norme che costituiscono l'ordinamento giuridico, mentre in senso soggettivo fa riferimento alla possibilità di agire per un proprio interesse, come difendere una propria libertà o un proprio diritto appunto. In questo elaborato inizialmente si troverà infatti come sono normate alcune delle libertà e dei diritti fondamentali dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Costituzione degli Stati Uniti d'America, in particolare la libertà di manifestare il proprio pensiero liberamente. Nonostante esistano già delle norme a difesa delle minoranze e contro le discriminazioni, che esse siano perpetrate per motivazioni di etnia, cultura, sesso, età, posizione sociale e così via, questo non è sufficiente per porre fine a tali atti.

Come si dovrebbe agire perciò al fine di creare un ambiente inclusivo e senza discriminazioni?

Una soluzione potrebbe essere quella di rieducare la società a partire dalla comunicazione e dal linguaggio cercando di cambiare i termini offensivi e discriminatori con parole accettate dalle comunità al fine di eliminare gli stereotipi e i pregiudizi; è questo lo scopo principale del politicamente corretto. La scelta di spiegare come è normata la libertà di espressione nella giurisprudenza americana serve proprio a comprendere meglio in quale ambiente e contesto sia nato il politicamente corretto e perché sia visto in modo così negativo dall'opinione pubblica americana. Per quanto sia nobile il fine di questa ideologia occorre capire le motivazioni che la rendono tanto discussa; il politicamente corretto è infatti accusato di porre delle limitazioni della libertà di espressione e di creare una dittatura del pensiero rendendolo conforme e annullandone la pluralità. Se così fosse spetterebbe al diritto intervenire per difendere tali libertà, ma allo stesso modo spetta al diritto difendere coloro che si ritrovano offesi o discriminati con atti di violenza

verbale o fisica. Perciò il diritto potrebbe intervenire ulteriormente a difesa delle minoranze senza ledere le libertà fondamentali?

L'obiettivo di questa tesi è appunto analizzare le condizioni della società contemporanea e le problematiche che risiedono in un ambiente multiculturale cercando di capire come il politicamente corretto potrebbe contribuire nella creazione di una comunità libera da discriminazioni. In una società democratica le leggi stabiliscono quali comportamenti sono accettabili e quali no e dal punto di vista sociologico è importante analizzare il rapporto tra norme, valori e leggi per poter comprendere in quale modo e quantità spetti al diritto subentrare per regolamentare le situazioni di criticità.

CAPITOLO 1 - Manifestare il proprio pensiero liberamente

1.1 Cosa si intende per libertà di manifestazione del pensiero in Italia

La libertà di pensiero è il diritto a coltivare e a sviluppare il proprio modo di pensare, non condizionato e non soggiogato dalla volontà di chi detiene il potere. Alla libertà di pensiero si accompagna la libertà di parola, che garantisce l'espressione di ciò che si pensa e l'ascolto di ciò che pensano gli altri. Già dall'antica Grecia la libertà di manifestare il proprio pensiero indicava la presenza di una democrazia; tutti i cittadini avevano la libertà di dire quello che pensavano, c'era la libertà di discussione e di critica di ciò che non funzionava all'interno della polis. Era cioè una garanzia che proteggeva il sistema da degenerazioni tiranniche e dispotiche, garantendo la democrazia. Ancora oggi questa libertà è alla base delle democrazie e rappresenta un diritto difeso e regolamentato.

In Italia la libertà di manifestazione del pensiero è tra le principali libertà e diritti fondamentali proclamati e protetti dalla nostra Costituzione¹. Tale libertà viene normata nell'articolo 21 della stessa e nasce dall'evoluzione subita della libertà di espressione in Italia nel corso della storia a partire dallo Stato liberale fino all'attuale Stato social democratico, con particolare riferimento all'eredità negativa lasciata dal fascismo.

Già nello Statuto Albertino², emanato nel 1848, il tema della diffusione del pensiero era presente nell'articolo 28 che sanciva la libertà di stampa concedendo la possibilità tramite specifica legge di reprimerne gli abusi. Successivamente tale libertà, viene repressa nel ventennio fascista, durante il quale il capo del governo Benito Mussolini controllava la stampa imponendo

¹ Senato della Repubblica, *Costituzione della Repubblica italiana*, Roma, ed. 2021.

² Carlo Alberto, *Lo Statuto Albertino*, Torino, 1848.

ai direttori il consenso del prefetto sulle pubblicazioni e il sequestro preventivo.

Nel maggio del 1946 viene emanato il Regio Decreto numero 561³ che abolisce il sequestro preventivo e restituisce alla stampa il suo diritto di libertà.

Con l'entrata in vigore della Costituzione italiana il primo gennaio 1948, tale decreto viene assorbito e rielaborato nei commi terzo e quarto dell'articolo 21 che tuttora stabilisce le norme sulla libertà di manifestazione del pensiero e regola la libertà di stampa.

La nozione di libertà, sino ad allora, era intesa come qualcosa di astratto che poteva applicarsi a una molteplice varietà di concetti. Dare al concetto di libertà un significato giuridico significa arrivare a una distinzione tra ordine politico, inteso come libertà dei popoli nei rapporti con le istituzioni, e ordine giuridico, che attraverso le leggi serve a definire proprio tali rapporti e le loro conseguenze.⁴

Il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione italiana recita:

"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" ⁵

Tale norma costituzionale viene considerata una norma aperta, in quanto permette di far rientrare nella tutela anche situazioni che al momento della stesura della Carta non esistevano ne erano pensabili. Inoltre, la particolare ampiezza della formula costituzionale garantisce la titolarità del diritto a tutti i cittadini senza distinzione.

L'articolo 21 stabilisce il diritto di un soggetto di manifestare il proprio pensiero, ma non l'obbligo; pertanto, è garantito sia in positivo che in negativo. Nessuno può essere costretto a manifestare il proprio pensiero, né può subire sanzioni per non averlo fatto. Quanto detto significa che ognuno è libero di manifestare il proprio pensiero, ma non è obbligato a farlo.⁶

³ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::1946;561> (Data di ultima consultazione: 9/01/2022).

⁴ V. E. Orlando, *Teoria giuridica delle garanzie della libertà*, in A. Brunialti (a cura di), Torino, Biblioteca di scienza politica, 1890, p. 920.

⁵ Senato della Repubblica, *Costituzione della Repubblica italiana*, Roma, ed. 2021, p. 15.

⁶ A. Pace, M. Manetti, *Commento all'art. 21 della Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 2006, p.76.

Occorre però distinguere la libertà di pensiero dalla comunicazione del pensiero. La seconda infatti viene tutelata dall'articolo 15 della Costituzione: *“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”*⁷

La libertà di comunicazione del pensiero consiste nel diffondere ciò che si pensa ad una o più persone determinate, mentre la libertà di manifestazione del pensiero ha uno spettro più ampio e consiste nel comunicare il proprio pensiero a una collettività e a una pluralità di soggetti indeterminati.

La libertà di espressione si riferisce alla capacità di un individuo o di un gruppo di esprimere le proprie credenze, pensieri, idee ed emozioni su diverse questioni senza censura, ma tale libertà non è assoluta, bensì ha delle limitazioni. La libertà consiste nel poter fare ciò che viene permesso e non ciò che si vuole. I limiti a cui è sottoposto l'art. 21 sono previsti dalla norma stessa o da altre norme ricavabili dall'intera impalcatura costituzionale; sono presenti, pertanto limiti impliciti e limiti espliciti, l'art. 21 non consente però *“limitazioni interne”*, cioè la libertà di pensiero e di espressione è intesa come garanzia, al di là che si tratti di opinioni, di fatti veri o falsi, di manipolazione della realtà.

Per quanto riguarda i limiti espliciti la norma stessa recita:

*“Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”*⁸

Il limite esplicito è il buon costume che rimane molto vago per adattarsi al contesto sociale di riferimento che muta nel tempo come l'evoluzione del costume sessuale e della moralità. Fatta eccezione per la satira, l'arte e la scienza, discipline normate nell'articolo 33⁹ della Costituzione. Il limite, secondo la giurisprudenza, si riferisce all'esigenza di proteggere il pudore sessuale, con particolare riferimento alla situazione in cui si trovano i minori,

⁷ Senato della Repubblica, *Costituzione della Repubblica italiana*, Roma, ed. 2021p. 13.

⁸ Senato della Repubblica, *Costituzione della Repubblica italiana*, Roma, ed. 2021, p. 15.

⁹ Ivi, p. 19.

cui la Costituzione dedica particolare attenzione. La nozione stessa di buon costume è molto discussa. Tale espressione appariva già nel diritto romano come “*boni mores*”, che riconosceva il divieto “*degli atti di autonomia privata contrari ai boni mores accanto al divieto ulteriore e diverso dei negozi contrari al diritto inderogabile*”¹⁰. Secondo questa accezione però il buon costume finisce per essere un limite eccessivamente ampio dei diritti costituzionali, sia perché il campo che copre è immenso, finendo per toccare qualunque convincimento etico e per coincidere con la morale comune, sia perché l’indeterminatezza dell’espressione è tale da lasciare un margine amplissimo all’interprete, che è incompatibile con una garanzia efficace dei diritti. Per questo motivo a partire dagli anni Settanta si è riscontrata una trasformazione della nozione di buon costume da parte della giurisprudenza che ha indicato la sua definizione all’interno dei principi generali dell’ordinamento e dei valori costituzionali, poiché tramite il rinvio alla coscienza diffusa, risulterebbe incompatibile con l’ispirazione pluralista della Costituzione.¹¹ La formula ora presente in Costituzione era stata immaginata sin dall’inizio come un mezzo per cogliere contemporaneamente due risultati: evitare di ricadere negli eccessi repressivi del fascismo, che aveva inteso tutelare la morale nazionale reprimendo ogni forma di dissenso; impedire il pervertimento delle coscienze soprattutto dei più giovani, che si voleva non fossero esposti ai messaggi osceni. Inoltre, nella giurisprudenza costituzionale appare un legame tra buon costume e dignità umana sicché il primo limite sembra risolversi in quello dell’intangibilità della seconda.

Prendendo in considerazione la dignità, l’onore e la reputazione altrui, la manifestazione del pensiero viene a scontrarsi inevitabilmente con i valori della persona. Tali limiti, come il reato di diffamazione, possono essere regolamentati dal Codice penale, questo nello specifico all’articolo 595¹² che

¹⁰ A. Guarneri, *Buon costume*, in Dig. disc. priv. (Sez. civ.), Torino, UTET, 1988, p. 121.

¹¹ G. Terlizzi, *Buon costume e ordine pubblico (in diritto comparato)*, in Dig. disc. priv. (Sez. civ.), Torino, UTET, 2016, p. 15.

¹² <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-ii/art595.html>
(Data di ultima consultazione 9/01/2022).

punisce colui che offende la reputazione altrui comunicando con più persone e in assenza del soggetto leso, con un'aggravante se la diffamazione avviene a mezzo stampa.

Per quanto riguarda la stampa infatti l'articolo 21 recita:

“La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

*Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.”*¹³

Tale norma comprende quindi il diritto di cronaca che appunto non può essere soggetto ad autorizzazioni o censure e pertanto il reato di diffamazione non sussiste qualora il giornalista riporti fatti veri, in modo oggettivo e che vi sia un interesse pubblico delle notizie narrate. Da tenere in considerazione c'è anche l'equilibrio tra libertà di stampa e tutela della reputazione della persona. L'onore e la reputazione sono diritti rappresentati negli articoli 2 e 3 della Costituzione e tutelati nella legislazione ordinaria con la sanzione del reato di diffamazione, inteso come offesa perpetrata ai danni di una persona assente tramite comunicazione con due o più persone. L'equilibrio consiste nel garantire un'adeguata tutela della reputazione delle persone senza dissuadere i media dallo svolgimento delle proprie funzioni.

Pronunciandosi sul contrasto tra l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 15 della legge sulla stampa del 1948, che vieta le pubblicazioni con contenuto tale da *“turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”*, la Corte ha sostenuto che la

¹³ Senato della Repubblica, *Costituzione della Repubblica italiana*, Roma, ed. 2021, p. 15.

norma tutela non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'articolo 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata, ed ha aggiunto che solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento. Una problematica importante è stabilire cosa si intende per "lesione della dignità umana" o meglio qual è l'idea di dignità quando non ci si riferisce ad una sola persona. Alcuni temi hanno dato vita ad accesi dibattiti politici, culturali e giuridici. Parlano in difesa della dignità umana per ragioni etiche e morali, sia coloro che sono a favore dell'eutanasia, sia chi ne è contrario; sia chi contesta la cosiddetta legge sulla procreazione medicalmente assistita, sia che la ritiene non lesiva di alcun diritto; chi difende e chi condanna l'aborto, e così via. La prima tutela della dignità della persona consiste nel non cagionarne la morte; ma la tutela deve anche assicurare il diritto di vivere dignitosamente, con la capacità di intendere e volere, di esprimere la tanto reclamata libertà di pensiero, ammettendo quindi la libertà di pensiero è anche pretendere di non sottoposti a trattamenti medici capaci di annullare o condizionare la possibilità di dire, di pensare, di comunicare. Se si ritiene che il pensiero sia elemento caratterizzante dell'essere umano, allora la libertà di pensiero è un dato essenziale costitutivo della dignità della persona. L'esigenza di tutelare la dignità della persona può contrapporsi alla libertà di pensiero che si individua nella tutela della dignità. Gli organi giudiziari, nell'applicazione delle leggi, dovrebbero valutare caso per caso, il valore della libertà di pensiero e della dignità umana dell'individuo. Nella sentenza la n. 9 del 1965, la Corte, pur salvando le disposizioni che punivano la divulgazione, l'incitamento e la propaganda di pratiche contro la procreazione, si precisava

di non vietare comunque la libera discussione pubblica su questi temi, né di utilizzare tali argomentazioni per limitare la libertà del pensiero scientifico.¹⁴

Dunque, ciò che non va trascurato è che sia garantita anche attraverso la stampa una pluralità di informazioni che porta al cosiddetto pluralismo ideologico e che permette una possibilità di confronto dialettico ed è una libertà che consente di contrastare un pensiero uniforme. La libertà di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni contribuisce quindi ad un arricchimento della collettività per questo è una libertà fondamentale per una società democratica. In Italia la libertà di manifestazione del pensiero si colloca a metà tra le libertà individuali e le libertà collettive, nel senso che la ragione della sua tutela risiede sia nell'interesse individuale di testimoniare i propri convincimenti, sia nell'interesse generale al progresso in qualsiasi campo attraverso il libero confronto delle opinioni; pertanto, è stata definita una condizione del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale.

Oltre al limite del buon costume e della tutela della dignità umana, la Corte ha ritenuto opportuno che altre limitazioni fossero poste alla libertà di manifestare il pensiero. Troviamo infatti come limiti la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la sicurezza dello Stato, la giustizia, l'esigenza di impedire la ricostituzione del partito fascista e la tutela del metodo democratico che prevede il rispetto della sovranità popolare e la tutela dei diritti delle minoranze. Questi limiti sono volti alla protezione di interessi costituzionalmente rilevanti e che quindi possono prevalere sulle esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero; tali limiti detti impliciti possono essere dedotti dalla Costituzione e sono funzionali alla protezione di altri bene costituzionali, resta invece preclusa al legislatore l'introduzione di limiti ulteriori discrezionalmente individuati.¹⁵

¹⁴ A. Ambrosi, *Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe*, *Quaderni costituzionali*, Fascicolo 3, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 531-535.

¹⁵ M. Manetti, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in AA. VV., *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania e P. Ridola, Torino, Giappichelli, 2006, vol. II, cit., p. 767.

Il livello della protezione giuridica della libertà di espressione ha seguito puntualmente il livello di sviluppo dei rapporti sociali e il progresso o il regresso del pluralismo politico. La questione fondamentale, che la Costituzione non affronta esplicitamente, è quella della triangolazione fra liberalismo, democrazia e libertà di espressione. Come abbiamo visto inizialmente, la libertà di manifestazione del pensiero è una caratteristica fondamentale della forma di Stato liberale e il quesito che viene posto è: considerato che tale libertà è essenziale sia per il liberalismo che per la democrazia, quale dei due principi politici la caratterizza maggiormente in una Costituzione come quella italiana?¹⁶

Le Costituzioni di questo tipo hanno sempre avuto difficoltà a conciliare i due principi sui quali si fondano, come dimostra la vicenda della più antica Costituzione, ovvero quella degli Stati Uniti, di cui si parlerà più avanti in questo capitolo, in cui il pendolo ha costantemente oscillato dall'uno all'altro estremo, con conseguenze molto importanti anche sul piano pratico delle modalità di protezione dei diritti costituzionali e degli effettivi spazi di decisione lasciati al potere politico. A seconda dell'oscillazione di questo pendolo si è vista la libertà di manifestare il pensiero come individualistica, ovvero uno spazio intangibile della personalità di ciascun individuo, o come funzionalistica, ovvero un elemento costitutivo dei processi decisionali democratici.¹⁷ In realtà, la Costituzione italiana ha al suo interno un equilibrio fra le due concezioni ed è il pluralismo. La dinamica sociale e il processo di decisione politica hanno come fondamento il riconoscimento di spazi di libertà inviolabili a favore degli individui e dei gruppi sociali. La democrazia che la Costituzione intende non è quella dei più forti perché più numerosi, ma una democrazia del pluralismo, che considera una ricchezza la molteplicità delle opinioni, dei valori, degli stili di vita, sebbene non escluda che alcuni di essi

¹⁶ M. Mazziotti, *Appunti sulla libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Padova, Cedam, 1985, p. 517.

¹⁷ C. Mortati, *Articolo 1*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna - Roma, Zanichelli - Il Foro Italiano, 1975, p.8.

possano essere ritenuti non tollerabili proprio perché incompatibili con il pluralismo o con la dominante concezione della dignità umana.¹⁸

Per percorrere storicamente la costruzione di tale concezione occorre partire dal periodo fascista. Durante questo evento, la tutela giuridica delle libertà individuali subisce un ridimensionamento, causato dalle rigide delle posizioni politiche del regime, che arrivano quasi a cancellare ogni forma di autonomia e di conseguenza l'individuo non sarà più difeso dall'ingerenza dello Stato, anzi ne diventa succube. Successivamente a questo periodo, grazie alla posizione dell'Assemblea costituente, si raggiunge un compromesso tra le forze politiche, che con l'art. 2 della Costituzione, segna una profonda distanza da ciò che il regime fascista aveva instaurato. Si riafferma il valore e la centralità dell'uomo, come individuo reale, in tutte le sue espressioni, umane, lavorative e sociali, avvicinando la spiritualità delle forze cattoliche con le posizioni materialistiche delle sinistre. L'impegno di Dossetti e Togliatti, all'interno della Costituente, fu quello di superare il rapporto Stato-individuo, così come inteso nel periodo fascista e arrivare a trovare un'ideologia comune, che non fosse apertamente cattolica o marxista, su cui costruire una concezione umanistica, fondata sulla centralità della persona e dei suoi diritti fondamentali. Questo compromesso viene definito "giuspersonalismo". La persona umana è considerata soggetto di diritto, concepita in funzione di una società organizzata. La persona deve essere giuridicamente considerata non come un essere isolato, ma in rapporto alla sua vita sociale, sia materiale che spirituale, e anche in relazione al suo passato, al presente e per quanto possibile al suo futuro. Il modello che più aiuta a capire questa organizzazione istituzionale è quello di una piramide rovesciata, al cui base è posto l'individuo con le sue dinamiche sociali e a salire i suoi diritti di libertà.¹⁹ Il precedente ordinamento liberale era inteso come custode di ogni diritto e fonte di legalità, che mirava alla sicurezza e all'ordine costituito. Nel testo

¹⁸ A. Baldassarre, *Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee*, in Pol. dir., Roma, 1986b, p. 587.

¹⁹ C. Mortati, *Relazione sui diritti pubblici subiettivi*, in ID., *Raccolta di scritti*, vol. I, Milano, 1972, pp. 603-605.

costituzionale si trova una maggiore specifica che descrive ogni singolo diritto di libertà, definendone oggetto, garanzie e limiti. La Costituzione, vera e propria fonte delle fonti, rafforza e protegge le garanzie dei diritti, che non possono essere modificate da atti normativi del governo statale o periferico. La garanzia dell'inviolabilità, richiamata dall'art. 2 Cost., include una dimensione percettiva di favor per le libertà, che si esplica in una interpretazione stretta dei limiti realizzati dal potere legislativo.²⁰ La gestione della legalità è stata improntata dai Costituenti su due canali paralleli: da un lato, la legalità costituzionale affidata alla Corte costituzionale, dall'altro la legalità ordinaria assegnata ai giudici comuni. L'elenco dei diritti di libertà specifica quali concetti rientrano nell'ambito dei confini delle disposizioni costituzionali, per poi verificarne la compatibilità o i contrasti. La coincidenza tra legalità costituzionale e diritti di libertà riporta a un sindacato di legittimità fondato sulla divisione tra validità e invalidità, dove ciò che non rientra nella norma costituzione è illegittimo. Per questo le disposizioni costituzionali sui diritti di libertà sono ritenute vere e proprie regole di condotta, alle quali rifarsi nella valutazione dei diversi casi. Il sistema dei diritti di libertà si può dire sia un sistema chiuso, nel quale si trovano specifiche garanzie in relazione a predeterminati oggetti. Individuare l'oggetto è un'operazione interpretativa fondamentale, in grado di far sì che ogni diritto di libertà possa diventare un concetto di natura dogmatica.²¹ Le garanzie costituzionali limitano i poteri dello stato. La teoria positivista dei diritti delle libertà ha uno stretto legame con le prerogative individuali in termini liberali. Le norme positive hanno una presunzione di prevalenza rispetto ai diritti di libertà, che ne richiedono un'applicazione automatica, creando l'astensione da parte del legislatore di tutti i poteri pubblici. L'aspetto negativo che emerge è quello di tenere giuridicamente distinte le libertà costituzionali dai diritti sociali. La teoria positiva dei diritti di libertà ha come scopo la salvaguardia del contenuto normativo del diritto stesso. Tale teoria, da una parte ha il pregio di esaltare il

²⁰ G. Peces Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 16.

²¹ A. Pace, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *Quad. cost.*, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 35.

senso normativo e il contenuto dei diritti di libertà, dall'altra non tiene in opportuna considerazione la natura dei valori propri della Costituzione, che differisce sostanzialmente dai comuni testi legislativi.

Se questo poteva essere basilare nello Stato di diritto, fondato sul concetto di sovranità popolare, è invece superato in uno Stato costituzionale, dove la realtà è articolata in una molteplicità di organi istituzionali, che svolgono le loro funzioni in un sistema "poliarchico", ossia con una pluralità di soggetti politici.²²

Fra i temi di maggiore attualità che riguardano la politica e la libertà di manifestare il pensiero si trovano un ritorno all'apologia al fascismo, i reati d'odio e il politicamente corretto.

Questa libertà garantista mette in difficoltà, il rispetto della XII disp. trans. e finale Cost., che al primo comma vieta "*la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista*". La propaganda razzista è stata contemplata dal legislatore nella Legge 20 giugno 1952, n. 645, successivamente modificata dalla Legge 22 maggio 1975, n. 152 che integra il delitto di apologia la pubblica esaltazione di "idee o metodi razzisti", in aggiunta all'esaltazione di "esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo" o delle "sue finalità antidemocratiche". L'apologia di fascismo non rientra nell'incostituzionalità, per violazione dell'art. 21 se viene rappresentata solo come manifestazione del pensiero; è invece punibile quando si ravvisa un'esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista.²³

L'ordinamento italiano vede come origine delle normative contro i reati d'odio la Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, la cui ratifica da parte dell'Italia è stata autorizzata il 13 ottobre 1975. gli Stati firmatari si dichiaravano allarmati dalle manifestazioni di discriminazione

²² E. Cheli, *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, Bologna, Il Mulino 2006, p. 22.

²³ A. Ambrosi, *Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe*, Quaderni costituzionali, Fascicolo 3, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 525.

razziale che hanno ancora luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, quali le politiche di "apartheid", di segregazione o di separazione e ogni propaganda ed ogni organizzazione che si ispiri a concetti e a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale. In questa sede interessano, tra i reati d'odio, specificamente quelli che sono commessi nell'esercizio della libertà di espressione, ovvero l'hate speech o discorso d'odio. Quest'ultimo ha per contenuto la manifestazione di un pensiero influenzato da pregiudizi che non si ferma alla mera critica, ma porta con sé disprezzo e offesa o la propaganda di idee che istigano all'odio razziale, il problema è riuscire a distinguere le due azioni e quale sia effettivamente punibile. A tal riguardo, la giurisprudenza italiana ha affermato che la propaganda di idee consiste nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico ed a raccogliere adesioni, l'odio razziale o etnico è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e la discriminazione per motivi razziali è quella fondata sulla qualità personale del soggetto, non invece sui suoi comportamenti.²⁴ Ciò che occorre verificare è quindi l'effettivo pericolo della determinazione di comportamenti discriminatori ovvero la concreta pericolosità del fatto, che deve essere riconosciuta anche in ragione della semplice *"esternazione di una condizione di inferiorità o di indegnità, attribuita a soggetti determinati e fatta derivare all'appartenenza ad una determinata razza, con conseguente natura di pericolo dell'elemento circostanziale"*²⁵. Oggetto fondamentale della determinazione del reato è anche il contesto in cui le espressioni sono portatrici di odio razziale.

²⁴ Così la cit. sent. Cass. pen., Sez. V, 30 luglio 2019, n. 34815.

²⁵ L. n. 205 del 1993, art. 3, comma 1.

Dunque, è chiaro che la libertà di manifestare il pensiero viene meno nel momento in cui diventa istigazione alla discriminazione e alla violenza di tipo razzista; in definitiva: l'ordinamento italiano sembra possedere strumenti piuttosto solidi per la repressione dell'odio razziale, a tutela di molti beni costituzionalmente rilevanti.

Passando a un dibattito molto attuale nemmeno l'Italia è rimasta immune al il politicamente corretto (che verrà approfondito nel capitolo terzo) e agli effetti che ha avuto sulla società e sull'opinione pubblica, mettendo la libertà di espressione all'angolo.

1.2 Manifestare il proprio pensiero in Europa e negli Stati Uniti

L'ordinamento giuridico italiano, com'è noto, si colloca all'interno di un più ampio formante legislativo e giurisprudenziale. Questi ultimi disegnano un vero e proprio modello integrato di tutela volto ad ampliare la portata di protezione degli individui. In Europa la libertà di manifestare il proprio pensiero è regolamentata dalla CEDU²⁶, ovvero la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Tale trattato internazionale entrato in vigore nel 1953 è la prima convenzione europea a stabilire e tutelare i diritti fondamentali dell'uomo. Nonostante ogni Stato Membro abbia una propria disciplina, che integra quella comunitaria, il principale punto di riferimento normativo per i Paesi dell'Unione Europea sono gli articoli 9 e 10 che regolamentano rispettivamente il diritto di libertà di pensiero e il diritto di libertà di espressione. L'articolato della CEDU in merito alla libertà di manifestazione del pensiero comprende anche la "pubblica sicurezza", la "protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica", la "protezione dei diritti e della libertà altrui", nonché le "condizioni, restrizioni o sanzioni" ricollegabili alla "sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla

²⁶ Corte Europea dei diritti dell'uomo, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Strasburgo, ultimo aggiornamento agosto 2021.

difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui".²⁷

L'articolo 9²⁸ della CEDU riconosce ad ogni individuo il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e di manifestare tali convinzioni individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato. L'universalità del diritto è chiarita fin dalle prime parole, ne gode infatti "ogni persona".

I diritti di libertà di espressione e di informazione sono normati nell'articolo 10²⁹; ogni persona ha diritto alla libertà di espressione intesa come libertà di opinione, di comunicazione, di idee senza limiti di frontiera. Naturalmente gli stati possono intervenire su queste libertà ponendo condizioni, restrizioni o sanzioni al fine di tutelare la sicurezza nazionale, la difesa dell'ordine e la prevenzione di reati. Le imprese radiofoniche, cinematografiche e televisive possono essere sottoposte a un regime di autorizzazione per impedire la divulgazione di informazioni riservate e l'imparzialità del potere giudiziario, nonché la protezione della reputazione e dei diritti altrui. La libertà di espressione non è applicabile solo alle informazioni e alle idee che sono ricevute con favore o considerate inoffensive, ma anche a quelle che disturbano i singoli soggetti o non sono ben accette per lo Stato responsabile. L'articolo 10, infatti, non protegge solo la sostanza, ma anche la forma in cui sono espresse, tema importante per quanto riguarda la manifestazione di pensiero scientifica, da parte di artisti, in letteratura, nella satira, dove spesso l'esternazione provocatoria incorpora messaggi sociali e politici di interesse generale.

Il principale limite esterno all'esercizio della libertà di manifestare il pensiero è costituito dall'articolo 17 il quale sanziona l'abuso di un diritto umano riconosciuto dalla Convenzione. Il criterio fondamentale è che non è

²⁷ P. Stancati, *Il diritto fondamentale comunitario alla libera manifestazione del pensiero: profili critici e ricostruttivi*, *Politica del diritto*, Fascicolo 3, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 424.

²⁸ Corte Europea dei diritti dell'uomo, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Strasburgo, ultimo aggiornamento agosto 2021, p. 11.

²⁹ *Ivi*, p 12.

possibile valersi di una libertà come quella protetta dall'art. 10 per mettere in pericolo e tentare di distruggere altri fondamentali diritti protetti dalla CEDU. Gli organi del consiglio d'Europa, condividendo la posizione assunta dalla Corte EDU, esortano gli stati membri a rinunciare all'applicazione di sanzioni detentive per il delitto di diffamazione, allo scopo di tutelare più efficacemente la libertà di espressione dei giornalisti e allo stesso tempo il diritto dei cittadini ad essere informati. Con specifico riferimento all'Italia, l'Assemblea ha chiesto alla Commissione di Venezia (Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto) di predisporre un parere sulla conformità della normativa italiana rispetto all'art. 10 CEDU. Il risultato ha evidenziato che la vigente legislazione italiana non sempre si allinea con gli standard del Consiglio d'Europa in materia di libertà di espressione, individuando la problematica di maggior rilievo nella previsione della pena detentiva in relazione alla diffamazione a mezzo stampa. Si rende pertanto necessario ed urgente provvedere a rimodulare, in un'ottica maggiormente garantista, la relazione tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione individuale, nell'ambito dell'attività giornalistica. Come detto precedentemente, l'importanza di trovare un equilibrio rappresenta una salvaguardia contro ogni ostacolo diretto o indiretto al legittimo svolgimento del ruolo di informare. Al contrario deve comunque conciliarsi con i possibili limiti dettati da interessi e diritti ugualmente legittimi.

Facendo riferimento al caso "Rujak c. Croazia", la Corte di Strasburgo si è espressa con una decisione di inammissibilità, l'oggetto del ricorso era la presunta violazione dell'art. 10 CEDU sulla libertà d'espressione a seguito della condanna subita da un cittadino croato che aveva proferito frasi lesive dell'onore del suo paese. La Corte europea ha dichiarato inammissibile la questione per incompatibilità *ratione materiae* ex art. 35, par. 2 della CEDU. Ha cioè ritenuto che non rientrano nella libertà di espressione, difesa dall'art. 10, quelle frasi oltraggiose usate con il solo intento di offendere le istituzioni e non per esprimere le proprie opinioni critiche. Il tema riporta ad analizzare se uno Stato abbia la possibilità di vietare la diffusione di opinioni, che in qualche

modo offendono la sua personalità. La giurisprudenza si è espressa moltissimo per delineare il confine tra quanto rientra nel lecito e quanto va oltre, fino ad arrivare all'offesa. Nonostante la manifestazione del pensiero sia sempre stata considerata come il più grande diritto di libertà, soprattutto in risposta ai regimi totalitari, il reato d'opinione, come il vilipendio alle istituzioni e ai simboli dello stato, non è mai stato abrogato.

Attualmente sia la magistratura ordinaria che la corte Europea sembrano più propense a maggiori deroghe alla libertà di pensiero, considerando reati d'opinione quelli legati ai casi di hate speech, ossia palesemente riferiti a minoranze etniche con cultura e religione differenti da quelle occidentali. Atteggiamenti diffusi soprattutto a seguito degli imponenti fenomeni migratori degli ultimi decenni. Chi ritiene ingiustificata la sanzione giuridica verso il reato d'opinione affermando che non si è certi della sua pericolosità, sostiene invece una risposta di tipo sociale e culturale. La storia ha insegnato come sia facile diffondere e far accettare idee discriminatorie e razziste; ed è proprio la paura del ritorno al passato che induce molti fra gli operatori giuridici a sacrificare la libertà d'espressione per tutelare il valore della dignità umana, verso casi di propaganda e incitamento all'odio razziale. La Corte di Strasburgo, nelle sue sentenze, ha sempre fatto riferimento alla giurisprudenza che dava la massima tutela al diritto di espressione, per questo i reati d'opinione giudicati rispetto all'art. 10 sulla libertà di pensiero non venivano accolti, eccetto i casi di evidente abuso di diritto come proclamato dall'art. 17 CEDU. Per questo motivo ha fatto discutere la sentenza "Ferret c. Belgio"³⁰ del 2009, un caso di odio razziale, in cui la Corte di Strasburgo ha messo al di sopra del diritto di opinione l'evidente minaccia alla convivenza pacifica della cittadinanza. Nella fattispecie, un uomo politico nel suo discorso in campagna elettorale ha usato toni offensivi verso una parte di cittadini con culture e tradizioni differenti. I giudici avevano evidenziato come per alcuni soggetti dotati di potere, sia facile attraverso mezzi di comunicazione

³⁰ <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/feret-v-belgium/> (Data di ultima consultazione: 10/03/2022).

manipolare e incitare le masse. La Corte ha motivato il proprio giudizio in un'ottica preventiva intesa ad evitare che discorsi xenofobi fomentassero odio e intolleranza.

Nel sopra citato caso Rujak, invece, le frasi offensive pronunciate non arrecavano alcun danno alla comunità. L'episodio vede un militare di leva, che dopo una rissa con altre reclute, si rifiuta di far rapporto ai superiori, anzi inveisce contro di loro, contro lo Stato e contro la religione. Dopo la condanna dei giudici nazionali a sei mesi di pena detentiva per lesione alla reputazione dello Stato, considerando gli insulti come vilipendio alle istituzioni, la Corte ha espresso il suo giudizio commutandola in due anni di libertà condizionale, dichiarando inammissibile il ricorso per non aver motivato l'incostituzionalità del caso. La chiave di questa sentenza è che un'offesa allo Stato può non definirsi tale, ma essere considerata libertà di espressione, qualora vi sia una reale critica al potere, o un atto volto a sensibilizzare l'opinione pubblica, o sia la pura espressione di sentimenti personali legati alle proprie credenze o a valori sociali e morali. Nella normativa il vilipendio è considerato come l'espressione più grave di disprezzo nei confronti di un'istituzione, che ha il fine di provocare in chi ascolta sentimenti altrettanto spregevoli tanto da poter indurre all'azione. È in questi termini che si è sempre parlato di limite logico alla manifestazione del pensiero. Nel caso Rujak però, l'insulto non è un elemento di propaganda o incitamento, quindi resta abbastanza incomprensibile perché la Corte non abbia voluto valutare il ricorso, ribaltando la sentenza dei giudici di primo grado. Sembrerebbe quasi che un'offesa allo Stato non possa essere considerata tale, se la stessa non sia una seria e concreta minaccia alla pace della collettività. Quando si parla di norme che vietano opinioni xenofobe, ci si riferisce a manifestazioni di pensiero che crearono o potrebbero creare reali pericoli non solo all'esistenza a razze umane diverse biologicamente, ma anche culturalmente, comprendendo quindi etnia, religione, valori morali, ecc., soprattutto per violazione dell'art. 21. Il legislatore deve garantire la libertà di espressione, intesa come un valore cardine di una società democratico-liberale, ma deve anche far rispettare la

verità, la memoria storica, e il dolore e la dignità delle persone offese da crimini contro l'umanità.³¹

L'Unione Europea tende a tutelare maggiormente l'individuo a scapito della libertà d'espressione, arrivando a punire alcune tipologie di discorso senza che esse debbano essere provate in giudizio, in quanto ritenute per loro natura dannose e offensive nei confronti della società. La Corte Europea dei Diritti dell'uomo ha avuto un atteggiamento particolarmente attento, impegnandosi sia in passato che tutt'oggi nella ricerca di un equilibrio nel garantire a tutti gli individui il diritto di poter esprimere la propria opinione e allo stesso tempo tutelare gli altri diritti. Appare chiaro che l'orientamento prevalente in Europa sia quello della tolleranza e del rispetto per l'eguaglianza tra gli individui, come fondamento per una società democratica e pluralistica, ma senza escludere la necessità di limitare e sanzionare la manifestazione di qualunque espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l'odio a qualsiasi titolo e verso qualsiasi soggetto. Tra gli Stati membri dell'unione europea non esiste ad oggi una precisa definizione nel diritto di hate speech, ovvero discorso d'odio, nonostante frequentemente il termine venga usato anche dalla giurisprudenza rimane sempre difficile determinare le fattispecie punibili. L'approccio europeo e quello adottato nelle convenzioni per i diritti umani rappresenta, riprendendo i termini della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, una risposta agli "atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità". I risultati dall'ideologia nazista avevano incrinato la fiducia illimitata nell'idea che la ragione e la verità alla fine si raggiungano sempre. Pertanto, la convinzione è che i discorsi di istigazione all'odio e alla discriminazione razziale erodono le basi dell'ordinamento democratico e i diritti delle persone colpite e che, di fronte a questo pericolo, le democrazie non devono restare passive.³² Per tutelare i valori di libertà, uguaglianza e dignità umana l'ordinamento giuridico europeo non ha soltanto la facoltà di arginare i discorsi d'odio, bensì anche il dovere di farlo. La concretizzazione

³¹ P. Tanzarella, *Rujak c. Croazia: il limite logico alla manifestazione del pensiero secondo la Corte europea dei diritti*, Quaderni Costituzionali, Fascicolo 1, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 172-175.

³² D. Kretzmer, *Freedom of Speech and Racism*, 8 CARDOZO L. REV. 445, 1987, p. 450.

dei diritti umani delle minoranze etniche, linguistiche o religiose richiede, da parte dello Stato, è l'attuazione di misure preventive e repressive mirate a garantire una protezione non soltanto nei confronti delle autorità pubbliche, ma anche dei privati.

Per quanto riguarda la regolamentazione di tali libertà e diritti oltreoceano prenderemo in riferimento la Costituzione degli Stati Uniti d'America poiché anche territorio in cui hanno origine l'hate speech e il politicamente corretto per poter comprendere al meglio l'ambiente dove nascono. La libertà di espressione è una nozione che costituisce una delle pietre miliari della democrazia americana. Le libertà sono però concetti senza una definizione precisa, sono indicazioni di uno stile di vita, che punta a far sì che il buon senso comune della popolazione sia la migliore difesa verso i comportamenti scorretti che possono arrecare un danno alla società; non a caso quando si parla di libertà di espressione negli Stati Uniti si fa riferimento a una comunicazione quasi illimitata delle idee.³³

La libertà di manifestare il proprio pensiero è discussa nelle istituzioni statunitensi già dal 1787, dibattito che porterà alla stesura del Bill of Rights³⁴ nel 1791. Quest'ultimo è la Carta dei diritti degli Stati Uniti d'America e comprende i primi dieci emendamenti della Costituzione federale americana che sanciscono i diritti e le libertà fondamentali e limitano i poteri del governo.

Il I Emendamento recita:

“Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d'inoltrare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie.”³⁵

Tale norma ha rappresentato un principio caratterizzante e fondamentale del sistema democratico liberale americano; nessun diritto rappresenta meglio l'essenza stessa della società di uomini liberi incarnata nella nazione

³³ C. O. Gregory, *Peaceful Picketing and Freedom of Speech*, 26 A.B.A. J. 709 1940, p. 714.

³⁴ <https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript> (Data di ultima consultazione 9/01/2022).

³⁵ Ibidem.

statunitense. Il dilemma costituzionale centrale è che la Carta dei diritti tutela sia l'autonomia individuale che alcuni obiettivi collettivi, come l'uguaglianza.³⁶

Con il primo emendamento il diritto di espressione va oltre la soglia dell'offesa e dell'ingiuria e di conseguenza della salvaguardia della reputazione. La libertà di espressione è fortemente radicata nelle tradizioni morali e legali della società americana; in particolare, come ha affermato lo studioso Michel Rosenfeld, cioè che il radicamento profondo della libertà di espressione quasi assoluta deriva dal pensiero secondo il quale gli Stati Uniti sarebbero la terra delle opportunità per tutti coloro che sono stati perseguitati nei paesi di appartenenza a causa delle proprie convinzioni e credenze e all'idealizzazione del cittadino americano come un individualista capace di superare ogni tipo di nuova frontiera.³⁷

Le discriminazioni razziali, religiose o di genere sono sempre ammesse e non possono essere punite, perché la libertà di espressione viene sempre tutelata. Il diritto di esprimere odio e disprezzo verso gli altri porta a "tollerare l'intollerabile" e quindi anche azioni che in Europa ravvisano il vilipendio, l'apologia di reato, la diffamazione, per gli americani sono solo un modo di far conoscere il proprio pensiero. Alcuni gesti, che verranno analizzati nel capitolo successivo, come bruciare croci nei cimiteri, insultare la memoria dei morti di diverso orientamento sessuale, calpestare la bandiera in segno di dissenso con le decisioni del governo, gioire pubblicamente con manifesti e volantini per stragi razziali o religiose, ghettizzare le minoranze etniche all'interno delle università, e molti altri, possono essere puniti non perché commessi, ma solo in relazione alle modalità di esecuzione, qualora si riscontri la necessità di porre un limite per un forte interesse pubblico. Qualunque opinione venga espressa, se considerata politicamente inopportuna o lesiva

³⁶ T. M. Massaro, *Equality and Freedom of Expression: The Hate Speech Dilemma*, 32 WM. & MARY L. REV. 211, 1991, p.14.

³⁷ M. Rosenfeld, cit. in V. Cuccia, *La libertà di espressione nella società multiculturale*, Università di Navarra, REV. Persona y Derecho, Vol. 59, 2008.

degli altri sentimenti, viene limitata, ma sempre e solo, se ritenuto politicamente necessario.

Non sono invece protette dal Primo Emendamento le manifestazioni di oscenità, la pornografia minorile, la diffamazione e i discorsi dannosi nei confronti di minori.

Considerato che la tutela della libertà di espressione non deve scontrarsi con il rispetto dei diritti altrui, diventa particolarmente complesso proprio quando si deve determinare un confine da non oltrepassare, affinché una semplice opinione personale non si trasformi in un discorso d'odio, anche in considerazione del fatto che le soluzioni cambiano a seconda dei tempi, delle modalità, del luogo, e del mezzo attraverso cui il messaggio viene trasmesso.

Nonostante oggi il Primo Emendamento sia per la cultura statunitense un punto centrale, all'inizio del XX secolo non era così; la Corte Suprema, infatti, prima del 1919 non aveva mai accolto richieste di libertà di parola e i tribunali di grado inferiore approvavano normalmente censure di libri e film o il divieto di proteste sindacali e parole profane. Anche le critiche al governo potevano essere punibili, soprattutto se minacciavano l'ordine pubblico e la moralità. Il punto più basso fu raggiunto durante la Prima Guerra Mondiale. A soli due mesi dalla dichiarazione di guerra il Congresso approvò "l'Espionage Act" che considerava un crimine ostacolare la leva o causare insubordinazione dell'esercito.³⁸ Un anno dopo fu approvata la legge sulla sedizione, che vietava qualsiasi discorso ritenuto sleale o scurrile da parte delle autorità, nonché qualsiasi discorso inteso a incoraggiare la resistenza alla guerra, a ridurre la produzione di armi o a ostacolare la vendita di titoli di guerra. I pubblici ministeri federali applicarono vigorosamente queste nuove norme, portando a quasi duemila incriminazioni alcune con i più futili dei pretesti. Alcuni furono condannati per aver fatto propaganda chiedendo la fine della guerra, altri per aver detto che quest'ultima avvantaggiava i

³⁸ E. S. Corwin, *Freedom of Speech and Press under the First Amendment a Resume*, 30 YALE L.J. 48, 1920-1921, p. 50-54.

capitalisti e i tribunali stabilirono che il Primo Emendamento non offriva protezione per i discorsi che avessero una “cattiva tendenza”, in sostanza qualsiasi discorso che non piacesse al governo.

Questa repressione continuò anche dopo la fine della guerra poiché quella che prima era la paura per i simpatizzanti tedeschi divenne paura per i bolscevichi, finché nell’autunno del 1919 il procuratore generale ordinò una serie di incursioni nelle case e nei luoghi di lavoro degli immigrati russi e successivamente fu pubblicato un elenco con i nomi di sessantadue “radicali” considerati nemici dello stato. Fu durante questa isteria che il giudice della Corte Suprema O. W. Holmes diede vita al Primo Emendamento come lo si conosce oggi.³⁹ Egli inizialmente sosteneva che la libertà di parola fosse logicamente indifendibile, in quanto il governo doveva essere autorizzato a punire azioni che potessero essere dannose per lo stesso avvalorato dal fatto che rappresentava una maggioranza eletta. Dopo gli eventi del 1919 però Holmes cambiò il suo pensiero, turbato dall’ondata di persecuzioni che travolse il paese. I due casi che videro Holmes assumere una posizione di condanna verso le norme imposte del governo durante la guerra furono il caso “Schenck v. United States”⁴⁰ e “Abrams v. United States”⁴¹. Il primo vedeva condannato il socialista C. Schenck per aver violato l’Espionage Act del 1917 tentando di scoraggiare i reclutati nel rispondere agli avvisi di reclutamento nell’esercito. Riconoscendo che l’interferenza con la capacità del governo di reclutare truppe potrebbe costituire una legittima eccezione al Primo Emendamento, Holmes introdusse il test di pericolo chiaro e presente⁴². Tentò di determinare quali forme di discorso non fossero protette dal Primo Emendamento suggerendo che si dovrebbe determinare in base a "se le parole usate sono usate in tali circostanze e sono di natura tale da creare un pericolo

³⁹ <https://www.nytimes.com/2019/11/09/opinion/free-speech-holmes-supreme-court.html> (Data di ultima consultazione: 25/02/2022).

⁴⁰ <https://www.britannica.com/event/Schenck-v-United-States> (Data di ultima consultazione: 25/02/2022).

⁴¹ J. H. Wigmore, *Abrams v. U. S.: Freedom of speech and freedom of thuggery in wartime and peace-time*, Illinois Law Review, 1920.

⁴² P. B. Kurland, *The Irrelevance of the Constitution: The First Amendment's Freedom of Speech and Freedom of Press Clauses*, 29 DRAKE L. REV. 1, 1979, p. 5.

chiaro e presente e possono provocare mali sostanziali che il Congresso ha il diritto di prevenire”; tali mali erano definiti come cospirare contro il governo, incitare a rivolte e distruggere vite e proprietà. La seconda sentenza vide la condanna da parte della Corte Suprema di diversi individui per la distribuzione di volantini a sostegno delle proprie opinioni politiche contro l’intervento degli Stati Uniti nella guerra civile russa. Holmes dichiarò che le azioni di Abrams e degli altri quattro immigrati russi non presentavano alcun pericolo reale per la sicurezza della nazione. Questo caso è importante per un’altra questione, ovvero il concetto avanzato da Holmes sul “libero mercato delle idee”⁴³, teoria originata dal J. S. Mill che affermava che nessuno da solo conosce la verità e che la concorrenza delle idee sia il modo migliore per separare la verità dalla menzogna e si raggiunga con lo scambio di idee attraverso dibattiti e discussioni e quindi affermando la libertà di espressione. Tale teoria condanna quindi la censura e incoraggia il libero flusso di opinioni come modo migliore per interpretare il Primo Emendamento.

Il fatto che il governo non possa restringere la libertà di espressione perché contraria alle idee espresse dal governo non significa che non possa mai farlo in alcun caso, ma per farlo deve usare i mezzi che lo consentono. Ciascuno dei test utilizzati dalla Corte nei casi in cui venga messa in discussione la libertà di espressione ha una sua applicazione a seconda della situazione. Il test del "pericolo chiaro e presente" è uno standard per determinare se la restrizione della libertà parola ed è necessaria ai fini di proteggere il governo. I test come quelli delle "fighting words", del "riferimento predominante all'interesse osceno" e della "conoscenza delle falsità" vengono utilizzati per determinare se l'interesse del governo è la soppressione di qualcosa di diverso dalla libera espressione. Infine, il test di "bilanciamento" e le dottrine accessorie di “censura preventiva”, "vaghezza", "prelazione", "delega impropria" e "eguale protezione" guardano tutti sia al

⁴³ C. E. Baker, *Scope of the First Amendment Freedom of Speech*, 25 UCLA L. REV. 964, 1978, p. 968.

sostanziale interesse del governo sia alla necessità della restrizione alle libertà sostenute dal Primo Emendamento.⁴⁴

La giurisprudenza statunitense garantisce la libertà di espressione dell'individuo, quasi al limite della tutela degli altri diritti, e la regolamentazione dell'hate speech tende ad imporsi nella comunità internazionale. La Suprema Corte americana ha ribadito in diverse sentenze che impedire la diffusione di discorsi unicamente per i loro contenuti, senza considerare il contesto e le circostanze, va contro il Primo Emendamento; esso, infatti proibisce di vietare espressioni sulla sola considerazione che il Governo disapprovi il contenuto espresso. Questo modo di intendere la libertà di espressione proviene da un contesto storico e sociale differente da quello europeo. Lo status particolare della libertà di espressione quale libertà suprema e icona culturale costituisce in parte una reazione alle repressioni del popolo afroamericano e quella nei confronti dei membri del partito comunista durante la Prima Guerra Mondiale e successivamente durante la Guerra Fredda.

Questa visione, in cui c'è quasi un divieto di principio di limitare la libertà di espressione in ragione del contenuto delle idee espresse o del punto di vista ideologico difeso. Applicato ai discorsi d'odio, tale approccio ha portato alla situazione attuale per cui non è tollerata pressoché alcuna restrizione ai discorsi d'incitamento all'odio o alla discriminazione.

L'hate speech ha origine proprio nel contesto statunitense degli anni Venti del Novecento in un periodo storico-sociale contraddistinto da una forte teorizzazione della superiorità della razza e allo stesso dalla diffusione delle prime teorie antirazziste. Per hate speech si intende un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità...) ai danni di una persona o di un gruppo. La giurisprudenza statunitense, applicata ai discorsi d'odio, ha portato alla

⁴⁴ D. S. Bogen, *The Supreme Court's Interpretation of the Guarantee of Freedom of Speech*, 35 MD. L. REV. 555, 1976, p.558.

situazione attuale per cui non è tollerata pressoché alcuna restrizione ai discorsi d'incitamento all'odio o alla discriminazione.

1.3 La libertà di espressione in una società multiculturale

La società di oggi è fortemente caratterizzata da un pluralismo culturale. La globalizzazione economica ha intensificato gli scambi e la libera circolazione non solo di beni, merci e denaro, ma anche di persone creando così comunità multiculturali. Dal pluralismo delle idee e delle credenze nascono però delle divergenze e discussioni all'interno della società per cui si inizia a porre il problema di come regolamentarle per poter vivere civilmente. Questa condizione di pluralismo culturale fa sì che ogni gruppo cerchi una forma di riconoscimento e rispetto di certi diritti e della propria concezione della vita.

Il dibattito sulla possibile convivenza di idee, credenze e abitudini cercando di superare le diversità è stato discusso a lungo e da diversi studiosi, ma anche dall'opinione pubblica. Considerando che le principali differenze emergono proprio dalle relazioni personali più che nell'ambito politico è all'interno della sfera pubblica che si viene a creare un'arena istituzionale in cui le persone comuni possono impegnarsi in un dibattito ragionevole al fine di trovare punti di incontro e risposte al problema pubblico a cui vengono sottoposte.

Jurgen Habermas, filosofo tedesco rimase molto affascinato dalla capacità della sfera pubblica di riuscire a deliberare in modo razionale la volontà della collettività. Nel suo scritto "Teoria dell'agire comunicativo"⁴⁵, Habermas espone due tipi di razionalità quella pratica-morale e quella strumentale. La prima descrive l'agire comunicativo come fondato sulla ricerca della reciprocità e orientato all'intesa dei parlanti; attraverso la

⁴⁵ J. Habermas, *Teoria dell'agire comunicativo*, Bologna, Il Mulino, 2017.

comunicazione avviene una trasmissione dei modelli culturali nei quali si forma non solo un'identità collettiva, ma anche in cui si articolano un'identità personale e una solidarietà di gruppo. È proprio all'interno del rapporto comunicativo che devono essere ricercate le basi generali che consentono di distinguere la comunicazione distorta da quell'autentica, con la possibilità di un agire comunicativo orientato alla comprensione che si contrappone all'agire orientato al successo e finalizzato al perseguimento di interessi. Analizzando il concetto globale di società si evidenzia la contrapposizione tra mondo della vita e sistema di azioni, dove il mondo della vita corrisponde alla prospettiva di partecipare a processi di interpretazione, mentre il sistema di azioni risponde a esigenze funzionali della società siano esse economiche, politiche amministrative.

Per quanto riguarda la razionalità strumentale Habermas sostiene che ci siano forme di comunicazione finalizzate al raggiungimento di uno scopo e quindi tale agire comunicativo viene messo in atto dai soggetti come mezzo per esercitare potere su di loro, lo scopo dell'agire comunicativo è quindi quello del controllo e non dell'intesa. Ciò che affascina Habermas però della sfera pubblica è che sia un'ideale di libere e aperte discussioni razionali tra pari, infatti, l'arbitro della discussione e l'argomento è razionale non l'identità di coloro che lo avanzano. Inoltre, la discussione si pone su un piano astratto dell'essere di eguale interesse per tutti e trovare un terreno di dialogo comune sopravanzando la questione di cosa sia meglio per il singolo, ma considerando ciò che è giusto per tutti.

A causa della mediatizzazione della sfera pubblica e al processo di multiculturalizzazione, Habermas ha dovuto rivedere il suo concetto di sfera pubblica. L'avvento dei media avrebbe fatto sì che l'opinione pubblica non si formasse più comunicando ma con una somma di reazioni e convinzioni indotte dai media stessi.

Dal punto di vista giuridico, secondo Habermas i diritti individuali di libertà e partecipazione, ovvero i diritti che permettono ai cittadini di essere considerati liberi ed uguali devono essere conservati e garantiti assicurando

ad ogni individuo di poter avere una propria tradizione culturale senza umiliazioni, di poterla trasmettere ai propri figli, rinunciarvi o combatterla in modo autocritico liberamente. Pertanto, lo strumento proposto per affrontare la diversità e per avere un'integrazione stabile è il diritto. In particolare, propone di spostarsi verso un sistema di diritti che equipara giuridicamente le identità diverse tra di loro, non solo facendo valere i diritti di ogni individuo ma ponendo anche obblighi da rispettare.

Habermas però non è stato l'unico ad occuparsi di una teoria che potesse porre fine al dibattito su come normare una società multiculturale, anche John Rawls, filosofo statunitense propose una sua teoria. Nella sua pubblicazione "Teoria della Giustizia"⁴⁶, Rawls afferma che:

"Ogni persona possiede un'inviolabilità fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere. Per questa ragione la giustizia nega che la perdita della libertà per qualcuno possa essere giustificata...da maggiori benefici goduti da altri"

Rawls propone una teoria della giustizia come una situazione di equità⁴⁷, dove i principi di giustizia sono quelli che persone razionali sceglierebbero in una posizione iniziale di eguaglianza. La distribuzione ineguale è ammessa solo se è a vantaggio dei più svantaggiati. È inammissibile pertanto la tesi dell'utilitarismo, che legittima il sacrificio di pochi per il benessere di un numero maggiore di individui. Nessun uomo deve subire privazioni a vantaggio di qualcun altro.

Gli individui determinano i loro diritti e doveri, accordandosi sullo schema equo (giustificabile per tutte le parti) di distribuzione dei costi e dei benefici della cooperazione sociale. A tal fine Rawls presenta l'esperimento mentale della posizione originaria e del velo di ignoranza, immaginando che gli individui scelgano le regole di giustizia e uguaglianza in una posizione di totale ignoranza, in merito alla posizione che andranno ad occupare nella società. Tale velo di ignoranza fa in modo che, nel momento in cui si elaborano

⁴⁶ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2017.

⁴⁷ J. Rawls, *Una giustizia come equità*, Milano, Feltrinelli, 2002.

quelle regole, il singolo non sappia se sarà ricco, povero, malato, giovane, anziano. Non conoscendo la propria futura condizione sociale, si è portati a scegliere senza pensare a cosa è meglio per se stessi, ma cosa può dare vantaggio a tutti. Dunque, nella posizione originaria e sotto il velo di ignoranza, le persone raggiungono un accordo equo, che è razionale, dettato dalla preoccupazione per la propria sorte. Tale accordo prescinde da posizioni sociali (es. essere nato in una famiglia ricca o povera) o naturali (avere inabilità, malattie) e permette una condizione iniziale di equità, che per Rawls può definirsi giustizia.

Per applicare più concretamente le teorie elaborate da Rawls all'interno di una società multiculturale occorre prendere in considerazione il suo scritto "Liberalismo politico"⁴⁸. Il liberalismo può essere multiculturale seguendo le linee guida da lui poste, mentre il comunitarismo in senso stretto, come dimostra il nazionalismo, non può esserlo in alcun modo. Il liberalismo professa a favore di un'esistenza priva di contraddizioni tra le dimensioni politiche e le dimensioni etico-culturali dell'uomo. Tra le sue teorie Rawls cerca anche un principio limitante per determinare il punto in cui un sistema sociale dovrebbe smettere di tentare di massimizzare la libertà e iniziare a focalizzare l'attenzione sulla produzione di altri bene come il benessere del paese dal punto di vista economico e il rispetto di sé.⁴⁹ L'esistenza di una società multiculturale realmente presente negli Stati Uniti porta a sostegno di Rawls la neutralità culturale dello Stato democratico. In tal senso, lo Stato liberale di Rawls poteva essere uno Stato multiculturale. Il multiculturalismo sarebbe stato in grado di agire sia entro universi privati, che pubblici, muovendosi liberamente, poiché ne condividono le premesse fondamentali. L'universalismo della vita razionale politica sarebbe compatibile con il particolarismo della vita ragionevole etica e culturale.

⁴⁸ J. Rawls, *Liberalismo politico*, Torino, Einaudi, 2021.

⁴⁹ P. J. Schlag, *An Attack on Categorical Approaches to Freedom of Speech*, 30 UCLA L. REV. 671, 1983, pp. 685-688.

CAPITOLO 2 – La necessità dell'intervento del diritto nella società

2.1 Le minoranze in una società multiculturale

Il termine multiculturalismo indica una società all'interno della quale coesistono più culture e stili di vita, differenti gli uni dagli altri, ma che riescono a convivere mantenendo una propria identità. Il crescente interesse che viene manifestato oggi nei confronti del multiculturalismo deriva dal fatto che le differenze culturali nella società tendono ad aumentare anziché diminuire o scomparire.

La causa di questa tendenza si può ritrovare in due fenomeni; il primo consiste nelle nuove ondate migratorie degli ultimi anni che hanno contribuito all'emergere del multiculturalismo come realtà effettiva, ma anche come problema nel momento in cui viene a mancare l'integrazione delle comunità di immigrati nel paese di destinazione. Negli Stati Uniti, oltre alla questione migratoria dai paesi dell'America Latina, era ancora da regolare la questione riguardante la posizione delle popolazioni indigene e i perdurati effetti dello schiavismo. Il secondo fenomeno riguarda la nuova politica culturale dell'identità.¹ Essa si afferma con una serie di movimenti giovanili, con una forte valenza antirazzista per i diritti civili dei neri e per l'eguaglianza istituzionale, che ebbe inizio a metà degli anni Sessanta negli Stati Uniti. Questo multiculturalismo ha avuto, infatti, come centri principali di diffusione il Nordamerica e l'Europa Occidentale poiché è in queste aree si sono creati movimenti sociali che hanno messo in discussione l'uniformità delle nazioni in cui si è sviluppato.

All'inizio degli anni Settanta a questi movimenti per una politica identitaria si unirono altri gruppi che reclamavano riconoscimento e rispetto come il movimento femminista, quello ispanico e alcune comunità lgbt. Il

¹ C. Calhoun, (a cura di), *Social theory and the politics of identity*, Cambridge, Mass.-Oxford 1994.

collante tra questi movimenti era la lotta all'America dominante dai valori maschilisti, patriarcali, che sosteneva la superiorità dei bianchi e dalle forti radici conservatrici.² Alla diffusione del multiculturalismo hanno contribuito anche la diffusione dell'istruzione superiore, delle nuove culture musicali e audiovisive di massa. I moderni mezzi di diffusione e di comunicazione di massa hanno creato i presupposti per nuove combinazioni di culture che ha dato il via a un processo di ibridazione culturale, che ha spaventato molti conservatori della tradizione. Infatti, il multiculturalismo non ha solo sostenitori, molti schieramenti politici hanno timore che un ulteriore aumento dell'immigrazione durante i periodi di crisi possa minacciare il benessere della nazione oltre che la sua unità e i valori della nazione. Se si mettono in primo piano i diritti e gli interessi collettivi si presenta un conflitto tra il multiculturalismo e la concezione individualista che privilegia i diritti dei singoli.

Riassumendo perciò quanto detto, il multiculturalismo descrive il modo in cui una società affronta la diversità culturale. I membri di culture spesso molto diverse possono coesistere pacificamente, il multiculturalismo esprime l'opinione che la società si arricchisce preservando, rispettando e persino incoraggiando la diversità culturale. Per la politica, il multiculturalismo si riferisce ai modi in cui le società scelgono di attuare politiche ufficiali che si occupano del trattamento equo delle diverse culture. I fautori del multiculturalismo ritengono che gli individui debbano conservare almeno alcune caratteristiche delle loro culture tradizionali. Gli oppositori affermano che il multiculturalismo minaccia l'ordine sociale, diminuendo l'identità e l'influenza della cultura predominante.³

Verso la metà degli anni Ottanta, la politica ha cominciato a discutere di multiculturalismo, anche se sono ancora pochi gli stati che hanno dato esempi concreti, come la Svezia che sovvenziona programmi educativi speciali nelle lingue madri degli immigrati, oppure promuove manifestazioni

² H. Bak, (a cura di), *Multiculturalism and the canon of American culture*, Amsterdam 1993.

³ A. Lijphart, *Democracy in plural societies: a comparative exploration*, New Haven, Conn., 1977.

folkloristiche pubbliche per mantenere e conoscere le tradizioni culturali delle varie etnie. Anche l’Olanda persegue quella che si può definire una “politica delle minoranze”, con forme di sostegno in favore di immigrati, garantendo ad esempio contributi statali anche le scuole mussulmane e induiste. In tutta l’Europa occidentale ci sono concentrazioni più o meno numerose di minoranze extracomunitarie, che vengono integrate nel tessuto urbano, creando nuove subculture. In Francia sono già state costruite moschee e in Gran Bretagna templi induisti.

Tuttavia, a questi sviluppi positivi, si affiancano tensioni culturali, che sono spesso sfociate in episodi di violenza etnica. Se da una parte si diffonde l’accoglienza, l’integrazione e l’affermazione del multiculturalismo, di contro si osserva un ritorno al monoculturalismo “fondamentalista”, soprattutto religioso. Le forti tradizioni nazionaliste spesso entrano in conflitto con le nuove realtà e solo con piccoli passi i governi cercano di adeguare le loro politiche alle mutate circostanze. I diritti delle minoranze, culturali e religiosi, sono attualmente al centro dell’attenzione del Consiglio europeo. Un esempio molto discusso che riguarda la differenza culturale e religiosa di due paesi differenti che viene a scontrarsi è la questione del velo islamico. In molti paesi, come Francia, Belgio e Olanda, l’uso del velo che copriva il volto era stato vietato poiché limitava il riconoscimento della persona. La prima sentenza sulla questione su cui la Corte EDU si è pronunciata risale al 2001 e si tratta di *Dahlab c. Svizzera*⁴, in cui una donna islamica residente in Svizzera lamentava la violazione dell’articolo 9 CEDU in quanto impossibilitata ad usare il copricapo sul posto di lavoro, ma la corte non diede ragione alla donna poiché ritenne che il velo fosse un “powerful external symbol” che poteva influenzare le persone a lei intorno, inoltre questo indumento non rispetta il principio di eguaglianza tra i sessi poiché il Corano impone di indossarlo solo alle persone di genere femminile. Negli anni però il giudizio della Corte EDU

⁴ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ricorso n. 42393/9, *Dahlab contro Svizzera*, 2001, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-22643%22%5D%7D> (Data di ultima consultazione: 10/04/2022).

è cambiato e lo si riscontra nella sentenza S.A.S. c. Francia⁵ in cui è stata abbandonata l'idea che il velo possa promuovere la disuguaglianza di genere, ma è stata dichiarata l'importanza di vivere insieme come ragione per imporre restrizioni al diritto di manifestare la propria religione, tanto più se il velo sul volto viene percepito dallo Stato come un ostacolo alla socializzazione.

Negli anni Novanta il multiculturalismo è stato oggetto di importanti riflessioni politiche sui problemi di cittadinanza e sui concetti di identità, cultura, lingua e diritti. Nascono movimenti che affermano il diritto alla diversità, inteso come identità cosiddette 'primordiali' quali la razza, l'appartenenza etnica, il genere e l'orientamento sessuale.

Ad oggi il concetto di minoranza, presente nel diritto internazionale, non è di facile delimitazione. L'elaborazione di una definizione precisa è stata a lungo discussa già dalla Società delle Nazioni, in seguito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)⁶ e spesso affrontata anche dal Consiglio d'Europa; questo per riuscire a trovare una terminologia adatta che si potesse applicare negli accordi internazionali che disciplinano la materia. La definizione che è risultata essere più adatta è quella suggerita dalla sottocommissione dell'ONU per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze nel 1977; per minoranza si intende quindi:

“Un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri, cittadini dello Stato, possiedono, dal punto di vista etnico, religioso o linguistico, caratteristiche che differiscono da quelle del resto della popolazione e manifestano anche un sentimento di solidarietà allo scopo di preservare la loro cultura, la loro tradizione, la loro religione e la loro lingua”⁷

La questione che riguarda la tutela delle minoranze è stata anche affrontata dall'OSCE, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. L'OSCE promuove i diritti delle persone appartenenti a minoranze

⁵ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ricorso n. 43835/11, *S.A.S. contro Francia*, 2014, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-145466%22%5D%7D> (Data di ultima consultazione: 10/04/2022)

⁶ <https://unric.org/it/> (Data di ultima consultazione: 24/01/2022).

⁷ <https://www.treccani.it/enciclopedia/minoranze-diritto-internazionale/> (Data di ultima consultazione: 24/01/2022).

nazionali e individua e cerca di far fronte alle tensioni e alle problematiche etniche e non inerenti alle minoranze. Gli Stati sono obbligati a garantire uguali opportunità a tutti, affinché ciascun individuo possa partecipare alla vita economica, sociale, culturale e politica della società. Questa organizzazione, infatti, non si occupa solamente di tutelare i diritti etnici delle minoranze, ma si impegna anche a migliorare l'equa rappresentanza e a contrastare le discriminazioni.⁸

2.2 Discriminazioni e discorsi d'odio

Le discriminazioni spesso hanno luogo tramite l'emarginazione, i discorsi d'odio e addirittura possono sfociare in atti violenti verso persone appartenenti a una minoranza. Definire esattamente cosa si intende per Hate Speech, ovvero discorso d'odio non è semplice; questa espressione serve a identificare varie forme espressive, parole e frasi, ma anche immagini, simboli, gesti, caricature, condotte, ostili e offensive, volte a causare danno a individui e gruppi storicamente oppressi e marginalizzati, identificati da caratteristiche tutelate dalla legge (razza, etnia, nazionalità, religione, genere, orientamento sessuale, abilità e disabilità).⁹ Le espressioni d'odio sono strumenti con cui credenze, atteggiamenti e comportamenti discriminatori vengono presentati come diffusi, normali o razionali; individui e gruppi vengono posizionati su un'ingiusta scala sociale, e i loro comportamenti stigmatizzati e persino deumanizzati.

L'hate speech o discorso d'odio si afferma principalmente durante il XX secolo negli Stati Uniti e riguarda l'insieme di tutte le forme di espressione che incitano, sviluppano o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'intolleranza e l'ostilità nei confronti di individui in base al loro orientamento sessuale, disabilità o genere.

⁸ <https://www.osce.org/it/national-minorities-issues> (Data di ultima consultazione: 24/01/2022).

⁹ A. Brown, *What is Hate Speech? Part 1: The Myth of Hate*, in "Law and Philosophy", 36, 2017, pp. 419-468.

La linea seguita dalla giurisprudenza statunitense e convalidata dalla Corte Suprema è, come si è visto nel capitolo precedente, incentrata sul Primo Emendamento della Carta costituzionale e sostiene che i discorsi e le opinioni espresse su temi di interesse pubblico siano sempre concessi nonostante possano essere offensivi o oltraggiosi, ponendo come unico limite la decenza, ovvero non devono essere considerati atroci o del tutto intollerabili in una comunità civile. Esiste però un trattato stipulato il 4 gennaio 1969 a New York dalle Nazioni Unite, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, come già citato nel capitolo precedente, che obbliga gli Stati aderenti a introdurre norme per vietare la propaganda razziale e a vietare l'esistenza di organizzazioni i cui obiettivi siano la discriminazione o la supremazia razziale. Uno dei ventisette Stati firmatari ha introdotto una riserva che consente agli stati di non assumere obblighi che si pongano oltre il limite di quanto previsto dal Primo Emendamento proprio a tutela della libertà di parola individuale e di espressione sempre difesa a spada tratta negli Stati Uniti.

Nella legislazione degli Stati europei non esiste una norma giuridica che definisca con precisione l'hate speech e pertanto può essere ricondotto a una di quelle forme di discriminazione vietate dall'art. 14 della CEDU, in quanto si tratta di violenza, verbale, scritta o audiovisiva, atta a discriminare particolari categorie di individui. L'art. 14 della CEDU vieta infatti le discriminazioni *“fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”*.¹⁰

L'Unione Europea basa il divieto di discriminazioni sull'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui *“è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza*

¹⁰ Corte Europea dei diritti dell'uomo, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Strasburgo, ultimo aggiornamento agosto 2021, p.13.

ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale".¹¹

Su queste basi, il Consiglio Europeo ha adottato due importanti direttive. La prima direttiva n. 43 del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, mentre la seconda direttiva n. 78 del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, indipendentemente dalla loro religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale. Il Parlamento Europeo, con una risoluzione approvata il 14 marzo 2013, ha richiesto la revisione della decisione-quadro 2008/913/Gai, in modo da includervi anche le manifestazioni di antisemitismo, intolleranza religiosa, antiziganismo, omofobia e transfobia.

Nel maggio 2016, la commissione ha firmato un codice di condotta per il contrasto all'hate speech on line con le maggiori piattaforme di social media. L'Unione Europea effettua un monitoraggio annuale del Codice di Condotta contro i discorsi d'odio, per capire se le aziende informatiche provvedono a rimuovere tempestivamente i contenuti segnalati.

In Italia non esiste ancora una definizione normativa di hate speech, tuttavia in base alla raccomandazione n. 20/1997 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, il termine copre tutte le forme di incitamento o giustificazione dell'odio razziale e discriminazione verso minoranze e immigrati, sorrette da un etnocentrismo o un nazionalismo aggressivo. Il principale strumento legislativo che l'ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d'odio è la cosiddetta Legge Mancino - Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa". La legge prevede la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di

¹¹ Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Capo III, art.21, Lisbona, 2009.

discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; la reclusione da sei mesi a quattro anni di chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È altresì vietata la formazione di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo che abbia come scopo l'incitamento alla violenza sempre per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Politicamente parlando, negli ultimi anni, un ostacolo a prendere delle contromisure verso i discorsi d'odio è stato la grande crescita del populismo di destra. Il populismo¹² è un metodo di costruzione del consenso politico incentrato su un capo carismatico e basato sulla esaltazione del popolo, la superficialità delle masse e la demagogia. Ciò che contraddistingue però il populismo di destra è la forte tendenza conservatrice che contrasta fortemente le visioni multiculturali della società e rifiuta la pluralità culturale per difendere le tradizioni minacciate dalla globalizzazione e da chi porta visioni, valori e identità differenti. I sostenitori di questa ideologia sono spesso contrari ai pari diritti per la comunità LGBTQ+, nonché a iniziative volte all'integrazione e alla convivenza tra culture diverse, al politicamente corretto e a molte misure adottate per contrastare i discorsi d'odio con la giustificazione che ciò che si vuole ottenere sia solo un popolo omogeneo che segue un unico pensiero senza poter scegliere realmente. Addirittura, uno dei tratti che contraddistingue il populismo è la creazione di un nemico e una costruzione di un "Noi" unitario contro un "loro" composto da persone che non condividono lo stesso pensiero o differiscono per cultura o religione e sicuramente questo non favorisce un clima di pace e armonia per poter vivere in una società multiculturale.

Pertanto, i discorsi d'odio creano danno non solo verso la persona contro cui sono usati nel momento in cui vengono proferiti, ma contribuiscono

¹² G. Baldini, *Populismo e democrazia rappresentativa in Europa*, Quaderni di Sociologia, 65, 2014, pp. 11-29.

alla formazione di credenze e stereotipi denigratori nei confronti degli individui appartenenti a un determinato gruppo.¹³

2.3 Regolamentazione del discorso d'odio online

Le piattaforme telematiche hanno modificato la comunicazione in gran parte del mondo, consentendo alle persone di connettersi in vari modi e in qualsiasi momento. Vengono ampiamente utilizzate da utenti singoli, associazioni e anche da partiti politici per trasmettere velocemente i propri messaggi e le proprie opinioni, e pertanto possono acquisire de plano la qualificazione di media al pari di carta stampata o televisione. Questa rivoluzione digitale ha fornito un enorme potere ai singoli individui che hanno la possibilità di informarsi e diffondere informazioni a una velocità mai vista prima.¹⁴ La politica attraverso i media digitali ha ridotto i costi dell'informazione e moltiplicato le fonti, rendendo i cittadini più informati e consapevoli, avvicinando le istituzioni e rendendo possibile alcune forme di democrazia diretta tramite voti e sondaggi online. Il web ha favorito anche la più facile cooperazione tra gli individui e ha portato la naturale formazione di gruppi formati da coloro che condividono interessi e passioni e che hanno potuto usare questo strumento anche per promuoverle.¹⁵

La comunicazione digitale però non ha solo velocizzato e semplificato il modo di apprendere e diffondere qualunque cosa si voglia, ha anche cambiato radicalmente la percezione di ciò che si trova su internet e ha permesso di divulgare disinformazioni e discorsi d'odio che hanno trovato un terreno libero in cui affondare le radici. Le espressioni d'odio così come le fake news circolano sui social network con estrema rapidità e facilità, quest'ultime vengono pensate e costruite in modo che siano deliberatamente false con l'obiettivo di ottenere consenso e raggiungere un target di pubblico definito

¹³ C. Bianchi, *Hate Speech: Il lato oscuro del linguaggio*, Bari, Laterza, 2021, pp.95-100.

¹⁴ J. M. Balkin, *Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society*, 79 N.Y.U. L. REV. 1, 2004, pp. 13-15.

¹⁵ L. Alteri, L. Raffini (a cura di), *La nuova politica. Mobilitazioni, movimenti e conflitti in Italia*, Napoli, EdiSES, 2014, pp. 170-172.

con la certezza che non avverrà un controllo della fonte o una verifica della notizia stessa. Questo avviene perché soprattutto sui social si tende a circondarsi di persone fidate di cui non si sente il bisogno di verificare se ciò che condividono corrisponda effettivamente al vero, poiché rispecchiano già in partenza idee simili alle nostre correndo il rischio di rimanere così intrappolati in delle Echo Chamber, ovvero camere di risonanza, in cui si incontrano solo informazioni coerenti con il nostro pensiero.¹⁶

È utile chiarire perché si stia parlando di fake news però; le notizie false spesso sono utilizzate per infondere e rafforzare credenze e stereotipi per poter giustificare discorsi ed espressioni d'odio verso un determinato gruppo di individui. Un esempio ne è la narrativa sugli immigrati che vengono ospitati in hotel e a cui vengono dati 35 euro al giorno, credenza diffusa tramite fake news che ha incrementato l'odio per coloro che arrivano nel nostro paese. "Odiare" tramite i social è anche più semplice poiché spesso si considera lo schermo che ci divide dagli altri come una protezione alle conseguenze di ciò che viene scritto e spesso vengono creati profili falsi ad hoc per poter insultare o deridere altri senza essere riconosciuti. I contenuti condivisi che siano fake news o insulti e discriminazioni sono di difficile controllo, visualizzare tali contenuti, dividerli, mettere "like", ha un effetto moltiplicativo della loro diffusione, ampliando all'infinito la platea di chi riceve il messaggio.

Inizialmente concepito come uno spazio immateriale non soggetto ad alcuna regolamentazione, lo spazio online si trova oggi sottoposto a iniziative regolatorie espressioni dei vari interessi coinvolti, di cui si fanno portavoce Stati, organizzazioni internazionali e organismi sovranazionali.¹⁷ Negli ultimi anni, nella comunicazione online c'è stato un significativo aumento nella presenza e diffusione dei discorsi di odio, sotto forma di contenuti xenofobi, nazionalisti, islamofobici, razzisti e antisemiti. Tutto questo ha portato a un'emergenza sociale, con gravi conseguenze individuali verso le minoranze

¹⁶ L. McIntyre, *Post Verità*, Torino, Utet, 2020, p. 83.

¹⁷ M. Bianca R. Messinetti, A. M. Gambino (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 21.

di qualsiasi tipo, rendendo così necessaria l'applicazione di regole e leggi per limitare tale fenomeno.

Nel maggio 2016 la Commissione europea ha adottato il "*Codice di condotta sulla lotta all'odio illegale online*"¹⁸, firmato dalle maggiori piattaforme telematiche: Facebook, Google, Microsoft e Twitter, cui si sono aggiunti nel 2018 anche Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion e jeuxvideo.com. Le aziende che hanno aderito devono garantire un effettivo controllo delle relative piattaforme e rimuovere espressioni d'odio, disabilitando l'accesso o redarguendo i fautori di tali contenuti. Per raggiungere l'obiettivo, queste aziende hanno messo a punto una serie di strumenti tecnologici atti a valutare e riconoscere i contenuti caricati sulle loro piattaforme. Hanno perfezionato algoritmi al fine di individuare i contenuti potenzialmente offensivi, ma poiché questi agiscono solo sulla base di determinate parole chiave, non sempre riescono nell'intento, anche perché la stessa parola cambia radicalmente il proprio significato se usata in luoghi, tempi e contesti diversi. Per ovviare a tale problema, le aziende hanno adottato una collaborazione fra l'algoritmo e l'intervento umano, non soltanto attraverso le segnalazioni operate dagli utenti individuali, ma attraverso forme di controllo dei contenuti sia interno che esterno.

La privatizzazione dei sistemi di enforcement a favore delle piattaforme private comporta il rischio di un'eccessiva interferenza con il diritto alla libertà di espressione degli utenti. Gli algoritmi, infatti, hanno il potere di tracciare la linea, spesso sottile, tra il legittimo esercizio del diritto alla libertà di espressione e il discorso d'odio. Inoltre, l'ampiezza dei contenuti potenzialmente dannosi porta a imporre nei confronti delle piattaforme un obbligo di controllo su tutto il flusso di comunicazione. Ciò può essere in conflitto con il regime di responsabilità adottato ai sensi del diritto comunitario in materia, in particolare la direttiva sul commercio elettronico, che impone una distinzione a tre livelli tra le responsabilità degli intermediari

¹⁸ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1134 (Data di ultima consultazione; 26/01/2022).

e, soprattutto, vieta qualsiasi obbligo generale di controllo sui fornitori di servizi Internet ai sensi dell'art. 15. Gli utenti devono sempre essere informati sull'eliminazione di contenuti ritenuti potenzialmente dannosi, nonché avere la possibilità di essere ascoltati e poter ricorrere contro la decisione delle piattaforme. Qualsiasi restrizione deve essere soggetta all'intervento giudiziario, proprio a tutela della libertà di espressione, ma il numero di decisioni assunte ogni giorno dalle società informatiche non consente tale soluzione, né per le potenziali vittime e i potenziali trasgressori, né per il sistema giudiziario in quanto tale. Va notato che il Codice di condotta non prevede alcun requisito specifico in termini di procedimenti giudiziari o di risoluzione delle controversie, lasciando quindi alle società informatiche la facoltà di disciplinare un meccanismo di ricorso.

Va ricordato, inoltre, che ai sensi dell'art. 15 della direttiva sul commercio elettronico, ai fornitori di servizi di hosting non può essere imposto alcun obbligo generale di controllo per quanto riguarda i contenuti illegali. L'hosting è il servizio che consente di rendere disponibile il tuo sito web online. Consiste in uno spazio in cui archiviare i file che compongono le pagine e la relativa infrastruttura per rendere disponibile il sito.

Nel 2016 un tribunale austriaco ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la legittimità della decisione della piattaforma social Facebook di rimuovere contenuti di odio pubblicati. Il caso riguardava l'ex leader del partito austriaco dei Verdi, Eva Glawischnig-Piesczek, oggetto di una serie di post pubblicati su Facebook da un falso account.¹⁹ I post comprendevano commenti offensivi, in tedesco, sull'esponente politico associate alla sua immagine. Facebook, a seguito dell'ingiunzione del tribunale di primo grado, aveva bloccato l'accesso all'immagine e ai commenti originali, ma ha presentato un successivo appello contro tale decisione. Il caso è stato sottoposto all'Oberste Gerichtshof (Corte Suprema austriaca) che ha analizzato il caso affermando il ruolo proattivo di Facebook nella

¹⁹ <https://www.open.online/2019/10/03/corte-ue-facebook-deve-rimuovere-commenti-illeciti-e-simili-la-sentenza-da-un-caso-di-insulti/> (Data di ultima consultazione: 26/01/2022).

pubblicazione dei commenti illeciti, tale da giustificare il provvedimento cautelare di cancellazione del contenuto e di altre pubblicazioni con formulazioni identiche o simili. Tuttavia, la Corte Suprema austriaca ha deciso di sospendere il procedimento e di presentare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in quanto la sua decisione poteva essere interpretata come un obbligo di monitoraggio, vietato sia dall'art. 15 della direttiva sul commercio elettronico, che dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quest'ultima nella sua decisione dell'ottobre 2019, ha affermato che, poiché Facebook era a conoscenza dell'esistenza di contenuti illegali sulla sua piattaforma, non poteva beneficiare dell'esenzione di responsabilità applicabile ai sensi dell'art. 14 della direttiva.

Non si può quindi impedire ai giudici nazionali di richiedere a un fornitore di servizi hosting di interrompere o impedire una violazione. Tuttavia, per quanto riguarda l'attività di monitoraggio assegnata al fornitore di hosting, la Corte di Giustizia ha confermato che l'ingiunzione non può imporre a un intermediario obblighi eccessivi e non può richiedere di effettuare valutazioni di contenuti equivalenti ritenuti illegali, al fine di rimuoverli automaticamente.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea cerca di stabilire un equilibrio tra la libertà di espressione e la libertà d'impresa. La Commissione europea invece, al fine di instaurare un dialogo con le piattaforme e le aziende operanti sul mercato ha adottato un approccio di co-regolazione che permetta di definire regole condivise, a condizione che l'eventuale violazione non comporti alcuna responsabilità o sanzione. I livelli di efficacia, accessibilità e trasparenza dei meccanismi di controllo del discorso d'odio però non sono ancora perfettamente rispondenti alle aspettative.²⁰

²⁰ F. Abbondante, *Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech*, in *Informatica e diritto*, XLIII annata, Vol. XXVI, n. 1-2, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, pp. 41-68.

2.4 Casi e sentenze sulla libertà di espressione

All'interno di una società multiculturale con minoranze al proprio interno è stata appurata la semplicità con cui si possono creare casi di discriminazioni, per questo c'è stata la necessità di indire leggi e norme che regolamentassero i comportamenti offensivi e discriminatori nei confronti di queste minoranze. Di seguito saranno riportati alcuni casi in cui il diritto è dovuto intervenire in modi differenti per decidere se punire o meno chi si è avvalso della propria libertà di espressione per offendere con atti o parole chi appartiene a una minoranza.

Il primo caso portato in esempio risale al 1992 e si tratta della sentenza "R.A.V. v City of St. Paul"²¹. L'oggetto di cui si parla è un atto di razzismo avvenuto appunto nella città di St. Paul in Minnesota. L'imputato ha assemblato una croce fatta di gambe di sedie rotte e l'ha bruciata nel cortile recintato di una famiglia afroamericana; l'accusa è stata mossa ai sensi di un'ordinanza della città stessa sui reati motivati da pregiudizi che prevedeva che chiunque collocasse su una proprietà pubblica o privata un oggetto, un simbolo, un graffito, che suscitassero odio, rabbia e risentimento verso altri individui sulla base di razza colore religione oggi genere, sarebbe risultato colpevole di un reato minore.

L'imputato ha chiesto di respingere l'accusa sostenendo che lo statuto era eccessivamente ampio è basato sul contenuto rendendolo non valido. Il tribunale ha accolto la mozione, ma la Corte Suprema del Minnesota l'ha rifiutata, sostenendo che lo statuto fosse apparentemente incostituzionale in quanto proibisce discorsi che sarebbero consentiti esclusivamente sulla base degli argomenti trattati; in altre parole, la Corte ha ritenuto che poiché l'ordinanza era rivolta a parole che possono provocano violenza e odio sulla base di razza, colore, religione o genere si trattava di una restrizione discriminatoria di contenuto e quindi inammissibile ai sensi del Primo Emendamento. Il giudice ha affermato che la giurisprudenza del primo

²¹ <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/r-v-v-city-st-paul/> (Data di ultima consultazione: 01/02/2022).

emendamento sostiene che l'attività non verbale non può essere vietata sulla base dell'idea che esprime. Per esempio, l'incendio di una bandiera potrebbe essere punibile con un'ordinanza che vieta l'accensione di fuochi ma non da un'ordinanza che vieta l'incendio di una bandiera a causa a causa del messaggio di disonore che trasmette. Sebbene l'ordinanza del Minnesota mirasse solo a combattere le parole d'odio con motivazione razziale fu ritenuta invalida. Perciò la Corte ha affermato che la costituzione consente di limitare determinate categorie di discorsi, vale a dire oscenità, diffamazione e parole d'odio, ma non se tale restrizione è basata solo sul contenuto o minaccia la censura delle idee. Questa decisione stabilisce un precedente vincolante all'interno della giurisprudenza in quanto la decisione della Corte Suprema vincola i tribunali di grado inferiore; In questo caso la decisione è particolarmente significativa poiché ha creato una standard in cui è protetto praticamente tutto l'incitamento all'odio.

Il secondo caso preso in considerazione è il “Virginia v. Black”²² e si tratta di un fatto analogo a quello della sentenza precedentemente citata; l'oggetto di questa sentenza e la condanna penale di tre imputati per la violazione di uno statuto dello Stato della Virginia che vieta il rogo di croci in proprietà altrui o in luoghi pubblici con l'intento di intimidire o mettere timore di violenza. Secondo tale disposizione l'atto fisico di bruciare una croce era considerato una prova sufficiente alla condanna. Gli imputati presentarono ricorso alla Corte Suprema sostenendo che tale statuto fosse incostituzionale. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ritenuto che uno stato può emanare uno statuto che vieta l'atto di bruciare croci solo se c'è l'intenzione di intimidire gli altri tuttavia lo statuto considerava l'atto fisico di bruciare una croce come una prova sufficiente di intimidazione e quindi non in contrasto con il primo emendamento che consente la restrizione basata sul contenuto di minacce reali tuttavia la corte anche stabilito che lo statuto era incostituzionale poiché trattava qualsiasi atto di incendio di croci come prova di un'intenzione

²² <https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/virginia-v-black/> (Data di ultima consultazione: 01/02/2022).

intimidatoria. La Corte dato che il Primo Emendamento offre protezione alla condotta simbolica o espressiva nonché al discorso effettivo e l'importanza dell'interesse pubblico per l'ordine e la moralità, può porre una restrizione del contenuto del discorso in poche aree limitate. Il Primo Emendamento consente infatti di vietare minacce reali fatte con dichiarazioni in cui l'oratore intende comunicare una grave manifestazione di intenzione di commettere un atto di violenza contro un determinato individuo o un gruppo di individui. Basando il proprio ragionamento sul caso "R.A.V. v. City of St. Paul" la Corte ha ritenuto che lo statuto in quanto vietava il rogo di croci con l'intenzione di intimidire non era in contrasto con il primo emendamento poiché imponeva una restrizione basata su un contenuto che infondeva timore nei confronti di altri individui; tuttavia La Corte ha stabilito che lo statuto fosse visibilmente incostituzionale poiché l'atto stesso era considerato come prova creando un rischio inaccettabile di sopprimere l'atto di bruciare croci come parte di una forma legittimata di un discorso simbolico o di una dichiarazione di un'ideologia.

Questo caso amplia la libertà di espressione ritenendo incostituzionale una legge che criminalizzava qualsiasi tipo di rogo di croci senza che l'incendio di tale oggetto avvenisse con l'intento di intimidire.

Da tali sentenze può emergere che la giurisprudenza statunitense spesso non consideri i discorsi d'odio una condotta punibile finché non si traducano in crimini d'odio. Tra libertà di espressione e l'esigenza di proteggere le minoranze e le vittime di atti d'odio, anche di fronte a discorsi contrari all'ordine pubblico, la Corte Suprema nella gran parte dei casi ha scelto di proteggere la libertà di parola.

Per quanto riguarda l'ordinamento europeo la sentenza riportata è quella di "Vejdeland e altri v. Svezia"²³, che vede protagonisti alcuni ragazzi di una scuola superiore che hanno diffuso dei volantini in cui definivano l'omosessualità una pratica deviata e che favoriva la diffusione di malattie

²³ <https://archiviopcdirittopenaleuomo.org/d/1321-la-condanna-per-la-distribuzione-in-una-scuola-superiore-di-volantini-aventi-contenuto-pregiudiziev> (Data di ultima consultazione: 01/02/2022).

sessualmente trasmissibili e la associavano alla pedofilia e alla corruzione morale del paese. Gli esecutori dell'atto sono stati condannati in via definitiva dalla Corte Suprema per il reato di hate speech omofobico previsto dal codice penale svedese. La Corte ha infatti ritenuto che le affermazioni riportate sui volantini pur non incitando in maniera esplicita all'odio e alla violenza nei confronti delle persone LGBTQ+ rappresentavano comunque gravi e offensive opinioni nei confronti di un'intera comunità e che quindi la condanna non violasse l'articolo 10 della CEDU.

Già da tale sentenza si possono notare come la giurisprudenza statunitense e quella europea si discostino sul ritenere la libertà di espressione più importante della salvaguardia delle persone offese.

Come detto precedentemente però, negli ultimi anni i discorsi d'odio hanno trovato un ottimo campo di diffusione sul web e una sentenza particolarmente attuale da prendere in considerazione è "il caso Stormfront"²⁴. Stormfront.org nasce negli Stati Uniti nel 1990 come bacheca online durante la campagna del candidato senatore per la Louisiana David Duke; il nome scelto indica il fronte politico o militare in analogia con i fronti meteorologici che invocano l'idea di una tempesta tumultuosa. tale sito è noto per sostenere la supremazia dei bianchi e al suo interno c'è una forte predominanza di contenuti che promuovono l'odio razziale e inneggiano al nazismo. Questo sito ha a sua volta una sezione italiana che ha ricevuto molte iscrizioni. Dopo una serie di segnalazioni nell'ottobre 2011 la Questura di Roma in collaborazione con la digos e il servizio di polizia postale e delle comunicazioni ha avviato un'indagine sulla sezione italiana del sito individuando un gruppo di giovani sostenitori di ideologie riconducibili all'estrema destra nazional socialista. Dopo circa un anno le indagini hanno portato all'arresto dell'amministratore e ideologo e promotore della sezione italiana del sito di due moderatori del forum e di un utente. Le accuse a loro carico erano quelle di diffondere online ideologie fondate sulla superiorità

²⁴ <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/hate-speech-troppo-diverse-le-norme-usa-europa-ecco-perche/> (Data di ultima consultazione: 01/02/2022).

della razza bianca sull'odio razziale ed etnico e sull' incitamento a commettere atti di discriminazione e di violenza per motivi razziali di genere e orientamento sessuale. Gli utenti del sito celavano per la maggior parte la loro identità dietro a nickname e è quella che all'inizio poteva sembrare una semplice attività propagandistica si è rivelata una più grave spiegazione a delinquere con messaggi immagini registrazioni e anche la diffusione di volantini che promuovevano contenuti di stampo razzista e xenofobo anche al di fuori dello spazio virtuale. queste attività sono entrate in contrasto con la legge Mancino che ha permesso con la sentenza della Corte di Appello di Roma del 2014 di punire con la reclusione i quattro imputati. Nel febbraio 2020 lo stesso procuratore ha chiesto di punire altri 23 utenti della piattaforma con le accuse di minaccia e diffamazione finalizzate all'incitamento alla discriminazione e alla violenza.

L'importanza di questa sentenza e anche quella di aver dimostrato che per questo tipo di reati anche se commessi nello spazio virtuale esiste una sanzione penale rigorosa e pertanto dovrebbe essere un deterrente per chi vuole diffondere sui social odio razziale, messaggi diffamatori e esaltare ideologie xenofobe.

Ad oggi il sito Stormfront.org non è più accessibile dal motore di ricerca Google in Italia, Francia e Germania, mentre è ancora attivo negli Stati Uniti.

CAPITOLO 3 – Libertà di espressione e politicamente corretto

3.1 Cos'è il politicamente corretto

Il tema del politicamente corretto è estremamente attuale e molto discusso in ambito politico e culturale, poiché le opinioni a riguardo sono molteplici e spesso discordanti; il fulcro del dibattito è quasi sempre se il politicamente corretto possa essere una limitazione della libertà di espressione o meno e se sia necessaria la sua applicazione nella società perché essa possa essere più rispettosa e inclusiva nei confronti delle minoranze.¹ Cosa sia il politicamente corretto e quale sia il reale scopo del suo uso però non sempre è chiaro e compreso da tutti.

Il politicamente corretto nasce intorno agli anni Trenta negli Stati Uniti da movimenti di sinistra che puntavano a garantire l'uguaglianza e il rispetto delle minoranze attraverso l'utilizzo di un linguaggio corretto e privo di termini offensivi o discriminatori. L'espressione "politically correct" come è nota oggi però nasce intorno agli anni Settanta, sempre negli Stati Uniti, ma in ambito accademico. Fu infatti in quegli anni che gli atenei statunitensi videro sempre un numero maggiore di studenti afroamericani al loro interno; le conseguenze non furono da subito positive per il verificarsi di episodi di matrice razzista e reazioni xenofobe.² Fu quindi introdotto uno speech code, ovvero dei codici linguistici volti a cercare di eliminare espressioni con valenza offensiva e denigratoria per favorire la creazione di un ambiente positivo e multiculturale per l'integrazione delle minoranze. Alcune di queste regole prevedevano per esempio l'uso dell'espressione "afroamericans" o "african americans" in sostituzione di parole come "blacks" o "niggers", oppure l'uso della parola "gay" al posto di "sodomite" o "faggot".³

¹ https://www.treccani.it/enciclopedia/politically-correct_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (Data di ultima consultazione: 02/02/2022).

² N. Strossen, *Thoughts on the Controversy over Politically Correct Speech*, 46 S.M.U. L. REV. 119, 1992.

³ F. Faloppa, *Lessico e alterità. La formulazione del diverso*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2000.

Ma che cos'è esattamente oggi il politicamente corretto? È definito come un orientamento ideologico e culturale di estremo rispetto verso tutti e nel quale si evita ogni potenziale offesa verso determinate categorie di persone. Le opinioni che si esprimono devono apparire esenti nella forma linguistica e nella sostanza da pregiudizi razziali, etnici, religiosi, di genere, di età, di orientamento sessuale o relativi a disabilità fisiche o psichiche della persona. Il suo scopo aspira a far sì che le persone assumano un atteggiamento rispettoso e adottino un linguaggio sempre più inclusivo nei confronti degli individui appartenenti alle categorie elencate e in base a questo ideale culturale progressista si punta a eliminare comportamenti e parole che risultino potenzialmente offensivi e che potrebbero fomentare pregiudizi o stereotipi sbagliati. Il politicamente corretto è incentrato principalmente sul linguaggio poiché spesso è proprio questo a far scaturire azioni non verbali o violente verso altri individui. L'uso della parola ha infatti un valore sociale immenso e può contribuire a includere o escludere determinati individui privandoli del diritto a una rappresentazione linguistica dignitosa. Attraverso le parole ciò che ci circonda prende vita, ci definiamo e definiamo gli altri, facciamo trapelare ciò che siamo o che vorremmo essere e quali sono i nostri valori. Trovare e usare le parole giuste è importante perché è su di esse che si pongono le basi per costruire le relazioni tra individui, che esse siano positive o negative. Il filosofo greco Gorgia da Lentini affermava che la parola ha la virtù di stroncare la paura, rimuovere la sofferenza, infondere la gioia, ma allo stesso tempo incute terrore, avvelena l'anima e seduce la mente. Quanto detto viene riportato nella sua opera "Encomio di Elena"⁴ dove egli descrive come la parola abbia il potere di corrompere la mente e ingannare l'opinione pubblica, affermando quindi che sia multiforme e usata sia nelle questioni positive sia in quelle negative. Nella società di oggi il ruolo del linguaggio è complesso poiché molti valori tradizionali sono in crisi e se ne stanno definendo di nuovi ed è attraverso la lingua che si esprime la visione della realtà. La forza della parola non sta solo nei significati, ma anche nei modi in cui la si esprime, nei toni e

⁴ Gorgia, *Encomio di Elena*, Napoli, Liguori, 2007.

dall'accompagnamento non verbale che le viene dato. Con una singola parola si può esprimere amore o odio e influenzare i gesti che ne conseguono.

Se alcune minoranze vengono indicate quotidianamente con termini esplicitamente offensivi, significa che queste persone sono condannate a vivere in una società che dice loro tutti i giorni che non li accetta e mai lo farà. Il linguaggio non è neutro, ma esprime i valori e i principi di chi lo utilizza portando con sé connotazioni evidenti. Il termine accompagnato da tale connotazione produce un etichettamento, ovvero far sì che un individuo venga definito con un termine specifico a priori che prevarrà sulle singole azioni della persona; un esempio ne è l'etichettamento che avviene nel mondo del giornalismo per i crimini commessi da extracomunitari per cui si tende spesso a specificare la nazionalità di chi ha commesso il fatto se costui non è italiano. L'etichettamento rappresenta il primo passaggio verso i discorsi d'odio.

I cambiamenti concreti che questa corrente contribuisce a introdurre in ambito linguistico riguardano diverse categorie. La prima è quella etnico razziale in cui il politicamente corretto nasce e ancora oggi combatte la sua battaglia. Non sono bastati infatti anni di "educazione" per far sì che le minoranze di questa categoria non siano più additate con stereotipi o che subiscano discriminazioni verbali e non solo. Per esempio, il termine "negro" è ancora utilizzato in senso dispregiativo, nonostante i corrispettivi meno denigratori a disposizione, ma le violenze subite da queste comunità sfociano in attacchi fisici, che hanno portato addirittura a casi di omicidio con unico movente il colore della pelle diverso. Esistono, infatti, ancora molti movimenti che si battono per queste minoranze che ancora oggi vengono discriminate. Primo fra tutti è il movimento internazionale dei Black Lives Matter⁵; e la sua esistenza dovrebbe far riflettere sul perché sia ancora necessaria dopo anni di integrazione sociale e culturale. Anche in Italia è presente questo fenomeno di discriminazione linguistica, accentuato dai fenomeni migratori degli ultimi anni che hanno portato all'aumento della presenza di persone nere all'interno della società. Nonostante sia previsto dalla

⁵ https://www.treccani.it/vocabolario/black-lives-matter_%28Neologismi%29/ (Data di ultima consultazione: 03/02/2022).

Legge Mancino che chi commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi venga punito, questo non basta a fermare i fenomeni razzisti e xenofobi che si verificano sempre più spesso anche nei luoghi di lavoro e sui social, arrivando fino all'incitamento all'odio e alla propaganda razziale da parte di politici. In Italia l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) ha registrato dal 2016 quasi il doppio dei casi di reati d'odio di matrice razzista e xenofoba e per la maggior parte si tratta di incitamento alla violenza.⁶

Un'altra delle principali categorie per cui il politicamente corretto si batte è quella di genere, in una società con un linguaggio profondamente sessista e basato su strutture patriarcali. Il ruolo della donna, infatti, ad oggi viene spesso screditato, soprattutto quando si fa riferimento ad alcune professioni che sono state per anni prettamente maschili. Il linguaggio sostenuto dal politicamente corretto potrebbe influenzare la società per far sì che anche le donne possano rivestire ruoli professionali fino ad oggi ricoperti principalmente da uomini e avere un'equità salariale che ancora manca. Alcune parole che indicano professioni al maschile contribuiscono infatti a rendere la professione meno accessibile alle donne e questo deriva da un radicamento della società androcentrica poiché le donne in passato non potevano svolgere e ambire a determinati incarichi e professioni appartenenti esclusivamente all'universo maschile. Non a caso le discrepanze più evidenti si riscontrano in ambiti dove le donne hanno avuto un accesso limitato e una scarsa partecipazione; si sta cercando di introdurre nel linguaggio comune nuove parole come "avvocatessa", "sindaca", "ministra" per rendere più consueta la presenza e l'autorevolezza della donna in ambiti in cui sino a qualche anno fa non era così comune e per sradicare la prospettiva androcentrica con cui sono state modellate le lingue fino ad oggi; l'italiano infatti è una lingua che presenta delle dissimmetrie grammaticali che escludono o cancellano il femminile. Le radici della disegualianza fra maschile e femminile nel linguaggio, che si lega a doppio filo con la disegualianza sociale fra i due generi, risiede nel fatto che il maschile è il

⁶ <https://hatecrime.osce.org/italy> (Data di ultima consultazione: 22/02/2022).

genere non marcato, cioè valido per indicare in modo generico uomini e donne, mentre il femminile sia il genere marcato, cioè specifico per le sole donne; pertanto, risulta spesso complicato o forzato avere una rappresentazione al femminile nel linguaggio.⁷

Ciò che si vuole ottenere è la migliore possibilità di potersi rappresentare attraverso il linguaggio e pertanto oltre ai termini di genere femminile non convenzionali si stanno introducendo anche nuove forme ed espressioni linguistiche in cui il plurale generalmente maschile viene indicato con un asterisco al termine della parola (tutt*) o con la vocale neutra schwa (tuttə) per rendere la conversazione più inclusiva possibile.⁸ La necessità di un genere neutro non è solo quella di avere un linguaggio più inclusivo per le donne, ma anche per quelle persone le cui caratteristiche non sono riferibili ai due generi binari; contrariamente alla percezione comune infatti i generi non sono solamente due, maschile e femminile, e il sesso biologico non equivale al genere. Queste persone non trovano una rappresentazione di loro stesse tramite un linguaggio non abbastanza inclusivo e si trovano costrette a definirsi dentro standard binari che non gli appartengono; mancando un riconoscimento linguistico diventa molto complicato avere un riconoscimento sostanziale di ciò che si è.

Il politicamente corretto è molto attivo anche nella protezione dei membri della comunità LGBTQ+ che da sempre è soggetta a discriminazioni per la sessualità o identità di genere che non rientra nelle classificazioni convenzionali. Sono numerosi i termini offensivi adottati negli anni per riferirsi a persone omosessuali e transessuali, o gli stereotipi nati per discriminare ed emarginare gli individui appartenenti a questa minoranza. Il disprezzo e la violenza abbinata agli appellativi offensivi e agli stereotipi di essere portatori di malattie sessualmente trasmissibili, fino ad essere additati come pedofili o definiti contro natura, le persone che fanno parte della comunità LGBTQ+ sono state soggette a vere e proprie persecuzioni, fino a doversi spesso nascondere dagli occhi della

⁷ A. Sabatini, *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana. Per la scuola e l'editoria scolastica*, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato, 1986.

⁸ R. Fresu, *Il gender nella storia linguistica italiana (1988-2008)*, «Bollettino di italianistica», Roma, Carocci, 2008, pp. 86-111.

società. Il politicamente corretto vuole scardinare questo sistema malato e far sì che tutti inizino a trattare con il dovuto rispetto queste persone abbattendo tabù e preconcetti sbagliati. Per riuscirci si parte ancora una volta dal linguaggio, dal portare all'abbandono dell'utilizzo di termini offensivi, fornendo dei sostituti accettati dalla comunità in questione o cercando di far sì che l'identità di genere degli individui sia rispettata con l'utilizzo dei pronomi adatti in cui ci si identifica e in alcuni casi con l'utilizzo di pronomi neutri. Per quanto riguarda le persone transgender il politicamente corretto si schiera contro il deadnaming⁹, ovvero l'uso del nome originario quando si fa riferimento a una persona che ha avuto un processo di transizione da un sesso all'altro; purtroppo è un errore molto comune riportato spesso anche dai media che è poco rispettoso nei confronti della persona.

Un altro degli ambiti cui il politicamente corretto tiene particolarmente è quello professionale. Spesso infatti avviene una discriminazione verso determinati lavori, che vengono definiti di serie B e utilizzati per offendere le persone come appellativi dispregiativi. Ciò a cui mira il politicamente corretto è quindi cercare di sradicare dalle parole gli stereotipi e i pregiudizi che gli sono stati affibbiati, anche attraverso la sostituzione di alcuni termini. Ad esempio, per quanto riguarda alcune professioni discriminate e screditate, come il bidello o il netturbino, sono stati sostituiti con espressioni come "operatore scolastico" e "operatore ecologico", in modo da dare dignità a queste professioni che se la sono vista togliere da un uso del linguaggio inappropriato e offensivo.

Da non dimenticare è anche la battaglia del politicamente corretto verso i termini da usare quando si parla di disabilità. Per non discriminare chi è soggetto a problematiche o si trova in condizioni genetiche menomanti è importante un uso più preciso delle parole; dire un disabile, un cieco, un sordo, è infatti ritenuto offensivo, poiché viene identificato e messo in risalto l'individuo con la sua problematica, sarebbe più opportuno dire invece una persona disabile, una persona cieca e così via. Anche l'utilizzo dell'espressione "diversamente abile" è

⁹ <https://dizionari piu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/wordwatch/deadname/> (Data di ultima consultazione: 03/02/2022).

stato messo in discussione, poiché lascia intendere proprio la diversità dell'individuo rendendolo inferiore agli occhi degli altri.

3.2 Applicazioni del politicamente corretto

Tutte queste pratiche sostenute e portate avanti dal politicamente corretto potrebbero sembrare appunto corrette, soprattutto se osservate sotto l'ottica in cui mettendole in pratica si contribuisce al rispetto delle persone e all'integrazione delle minoranze, cercando di creare un clima positivo e armonico in cui vivere, ma spesso questa prospettiva cambia e viene vista come un'imposizione a sfavore della libertà di espressione.

Di seguito saranno riportati alcuni esempi dell'applicazione di pratiche politicamente corrette che hanno diviso l'opinione pubblica sulla questione se fosse sbagliato o meno imporre un cambiamento per non offendere un individuo e se fosse davvero offensivo in primo luogo il termine, il gesto o l'oggetto messo in discussione. Dai film per bambini, alle statue, passando per i prodotti di bellezza sono state molte le "vittime" del politicamente corretto.

Protagonista di cambiamenti dovuti al politicamente corretto è stata la piattaforma streaming della Disney che ha deciso di mettere un avvertimento all'inizio di alcuni cartoni animati datati a causa di messaggi fraintendibili con l'etichetta di "rappresentazioni culturali obsolete"¹⁰ poiché al loro interno possono rappresentare alcuni pregiudizi etnici e razziali che erano presenti nella società americana al tempo in cui sono stati prodotti. Sebbene questi cartoni non rappresentino la società odierna, vengono presentati come erano stati originariamente creati, perché fare diversamente sarebbe come pretendere che questi pregiudizi non siano mai esistiti. La stessa scelta è stata fatta dalla piattaforma HBO per il film "Via col Vento"; inizialmente era stata proposta la rimozione per i contenuti razziali al suo interno, ma successivamente si è optato per mettere anche per questo film una didascalia esplicativa come avvertimento

¹⁰ https://www.agi.it/cultura/disney_cartoni_contenuti_scorretti-6550449/news/2019-11-14/
(Data di ultima consultazione: 05/02/2022).

per i contenuti mostrati. In Italia, contemporaneamente ai dibattiti scaturiti dalle vicende narrate sopra, nell'aprile del 2021 il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato il Decreto che abolisce la censura cinematografica in Italia¹¹ e contestualmente istituisce la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche presso la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura, con il compito di verificare la corretta classificazione delle opere cinematografiche, in base all'età del pubblico di destinazione. Tale decreto sostituisce le procedure attualmente vigenti relative alla proiezione in pubblico dei film ed è caratterizzato da tre principali innovazioni. La prima è che non sia più previsto né il divieto assoluto di uscita in sala di un'opera, né l'uscita condizionata a tagli o a modifiche della pellicola; in secondo luogo è definito un sistema di classificazione più sensibile, maggiormente conforme alle diverse tipologie di opere e coerente con il generale allargamento del pubblico in sala; infine viene introdotto il principio di responsabilizzazione degli operatori cinematografici a cui è richiesto di individuare la corretta classificazione dell'opera in base alla fascia di età del pubblico destinatario e a sottoporla a una validazione di un apposito organismo di verifica, ovvero la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, che va a sostituire le attuali sette commissioni per la revisione cinematografica. Inoltre, viene istituito un nuovo sistema di icone e di avviso per i contenuti sensibili quali violenza, armi o sesso.

Non solo case cinematografiche, ma anche brand di creme e make up hanno dovuto cambiare le diciture su alcuni dei propri prodotti, in quanto dalle ultime indagini di mercato è risultato come certi termini fossero considerati offensivi o impropri; le creme "sbiancanti" sono state ritenute lesive dal punto di vista etnico e razziale, le creme per pelli "grasse" o gli shampoo per capelli "normali" sono stati definiti scorretti per la cultura della positive beauty, in cui non c'è una definizione di normale, essendo ogni persona bella a suo modo e

¹¹ <https://www.agi.it/spettacolo/news/2021-04-06/cinema-decreto-abolisce-censura-film-12057819/> (Data di ultima consultazione: 10/02/2022).

potrebbe pertanto sentirsi discriminata se non rientra negli standard dei prodotti proposti.¹²

Per quanto riguarda le sculture invece, sono state diverse le statue che si sono ritrovate imbrattate di vernice o addirittura spodestate dai loro piedistalli. Un esempio più vicino a noi è la statua del giornalista Indro Montanelli¹³ situata negli omonimi giardini nella città di Milano e che è stata più volte imbrattata di vernice e accompagnata dalle scritte “razzista” e “stupratore” a causa della sua condotta. Egli fu uno dei più grandi giornalisti italiani del Novecento, ma è la stata la sua vita privata a far discutere; durante uno dei suoi viaggi durante l’aggressione del regime fascista all’Etiopia, comprò una bambina eritrea di soli 12 anni per sposarla. Oggi questo fatto crea molto scalpore, ma nel contesto in cui avvenne era considerato normale. Così come quella di Montanelli, anche le statue di Cristoforo Colombo in diverse città statunitensi sono state vandalizzate, in quanto ritenute simbolo dell’inizio dell’impero colonialista che ha visto l’uccisione di milioni di nativi americani. Da una parte si vede quindi la volontà di interpretare il presente con le lenti del passato rifiutando di eseguire una lettura critica della storia e dei modelli su cui si fonda, dall’altra c’è la ricerca di modificare il presente cercando di cancellare gli errori del passato.

Quelli elencati sono solo alcuni esempi delle applicazioni del politicamente corretto, ma tutti hanno in comune le polemiche e i dibattiti che ne sono scaturiti.

3.3 Problematiche scaturite dal politicamente corretto

Il fenomeno del “politicamente corretto” è la conclusione del percorso ideologico dell’uomo, che ha cercato di autonomizzare il significante dal

¹² A. Mallamo, *L’ultima vittima del politicamente corretto*, Huffington Post, 2021, https://www.huffingtonpost.it/entry/la-bellezza-positiva-non-e-avere-paura-delle-parole-ma-sempre-tantissima-di-chi-te-le-vuole-nascondere_it_604c94b5c5b672fce4ece868/ (Data di ultima consultazione: 10/02/2022).

¹³ <https://www.tribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/06/statua-di-indro-montanelli-imbrattata-a-milano-tutte-le-volte-che-la-scultura-ha-creato-dissensi/> (Data di ultima consultazione: 10/02/2022).

significato. Affermando che la parola dell'uomo è dotata di vita propria e di una propria autonomia ontologica rispetto alle cose reali del mondo, il politicamente corretto diviene una conseguenza necessaria e inevitabile. Pertanto, se le parole usate dall'uomo sono più importanti del loro significato oggettivo, è chiaro che l'attenzione viene rivolta in misura quasi esclusiva ai modi di manifestare il pensiero, piuttosto che agli oggetti reali del pensare.¹⁴ Il principale pericolo del politicamente corretto è quello di perdere il contatto vero con la realtà. I grandi problemi dell'umanità non vengono affrontati con amore verso la verità, ma con ossessionante prevalenza a ciò che altri possano pensare dei concetti espressi. In questo modo, la società del politicamente corretto, che essendo più interessata prioritariamente ai contenuti razionali del pensiero, tende a inserire le persone in caselle predefinite, etichettandole come razzisti, progressisti, sessisti, maschilisti, e così via, senza alcun interesse positivo verso le argomentazioni. Paradossalmente il politicamente corretto, nato per aumentare il rispetto e la tolleranza tra le persone, rischia spesso di portare invece ad una totale indifferenza e anche a nuove forme di disprezzo. È stato rilevato che in tal modo il politicamente corretto contraddice i propositi iniziali perché, invece di promuovere pace sociale e tolleranza, fornisce continui pretesti di conflitto, trovando aspetti politicamente scorretti ovunque. Lo aveva già compreso Zygmunt Bauman quando ha scritto che la logica delle guerre di riconoscimento, condotte da gruppi minoritari che si ritengono marginalizzati o esclusi, li istiga a radicalizzare le differenze, e rischia di sfociare nel fondamentalismo e nel settarismo, finendo per promuovere divisione, separazione e rottura di ogni dialogo.¹⁵ Il tranello in cui rischia di cadere il politicamente corretto è anche quello in cui ha la tendenza a sostenere l'ideologia di non discriminare in base alle differenze, rischia a sua volta di negare che alcune differenze esistono e a volte sono da valorizzare in senso positivo o da non dimenticare per dare il giusto rilievo alle minoranze. Il rimedio alla deriva del politically correct potrebbe essere costituito dalla riscoperta del legame razionale tra la parola e il pensiero e

¹⁴ J. Friedman, *Politicamente corretto. Il conformismo morale come regime*, Milano, Meltemi, 2018, p. 71.

¹⁵ Z. Bauman, *La società dell'incertezza*, Bologna, Il Mulino, 2014.

tra il pensiero e la realtà, Il fenomeno del “politicamente corretto” è la conclusione del percorso ideologico dell’uomo, che ha cercato di autonomizzare il significante dal significato. Affermando che la parola dell’uomo è dotata di vita propria e di una propria autonomia ontologica rispetto alle cose reali del mondo, il politicamente corretto diviene una conseguenza necessaria e inevitabile. Pertanto, se le parole usate dall’uomo sono più importanti del loro significato oggettivo, è chiaro che l’attenzione viene rivolta in misura quasi esclusiva ai modi di manifestare il pensiero, piuttosto che agli oggetti reali del pensare. Lo studio della realtà nel rispetto reciproco fra le persone, le culture, le religioni e le nazioni deve essere continuo e ininterrotto, così come continua e ininterrotta è l’evoluzione dei tempi e dei popoli. Il politicamente corretto in sé non è un elemento negativo nella vita sociale e politica, ma lo diventa quando è utilizzato in maniera ipocrita come tolleranza di facciata. Ed è proprio su questa ultima cosa che sorgono le maggiori divergenze.

Capita spesso che l’opinione pubblica non sia d’accordo con chi cerca a tutti i costi di essere politicamente corretto; un esempio ne sono le produzioni sempre molto discusse della piattaforma streaming Netflix, che cerca di mettere all’interno delle sue serie tv personaggi appartenenti a minoranze, per etnia o per orientamento sessuale, o facendo interpretare ad attrici donne ruoli fino a quel momento ricoperti da uomini, creando così pareri discordanti e opinioni che sostengono come questa cosa non sia necessaria e che anzi renda il tutto forzato, alimentando un clima ancora più di discriminazione. Così come ha fatto molto discutere il remake del film di Cenerentola, che ha visto la fata madrina interpretata da una persona nera e queer. Si sa che per le minoranze è importante non essere rappresentate dai media solo in ruoli marginali o con caratterizzazioni che confermano stereotipi falsi e nocivi, ciononostante bisogna tenere conto che alcune volte queste rappresentazioni vengono utilizzate in modo improprio, accentuando i preconcetti dietro queste minoranze, attirando così l’odio sia di chi ritiene non necessaria questa pratica, sia della comunità che si voleva rappresentare.

Le situazioni che vengono viste come forzature ottengono l'effetto opposto a quello desiderato, travisando anche teorie come quella Gender che nasce per sensibilizzare sul tema dell'orientamento di genere e allontanare climi di odio e discriminazione soprattutto nelle scuole. Gli accaniti oppositori alla fantomatica "Teoria Gender"¹⁶ hanno però volutamente contribuito alla diffusione di informazioni errate, panico e terrore fra genitori poco informati che, immotivatamente preoccupati, si sono allarmati temendo che nelle scuole, ambiente da loro considerato spazio neutro e protetto, i propri bambini si troveranno ad adottare e ad acquisire pratiche masturbatorie precoci, a conoscere e ad usare metodi contraccettivi e ad avere rapporti sessuali precoci, ad essere influenzati nel proprio orientamento sessuale, a cambiare genere, o ad apprendere che adottare comportamenti di pedofilia sia giusto. La diffusione di un tale allarmismo è stata giustificata con il desiderio di "difendere la famiglia tradizionale".

È quindi difficile riuscire ad applicare il politicamente corretto senza far sì che sia visto come un'imposizione o come è stato definito un "buonismo" di facciata, ma ancora più difficile è semplicemente parlare in modo politicamente corretto. Finché si tratta di evitare parole o espressioni palesemente discriminatorie può risultare semplice e non richiedere un particolare sforzo, quando si tratta invece di modificare qualcosa che viene usato nel modo corrente di comunicare o di adattare il proprio linguaggio per non inciampare in brutte figure o essere offensivi non volutamente la questione si fa più complicata. Non è infatti difficile scegliere la parola "nero" al posto di "negro" o "gay" al posto di "frocio", ma già fa storcere il naso a molti usare termini al femminile come "ministra" o "dottora", usare i pronomi "loro" per le persone che non si identificano nei generi convenzionali o fare attenzione a dire "una persona disabile" invece di "un disabile".

Correggere il proprio modo di comunicare e dover pensare a ogni singola parola da usare per non rischiare di offendere altri individui, può creare stress e i parlanti si sentono limitati per non poter comunicare liberamente. Il modo in

¹⁶ <https://maqualegender.it/> (Data di ultima consultazione: 12/02/2022).

cui ci si esprime infatti contribuisce a una categorizzazione del parlante, ne è un esempio il caso di una signora danese che durante una trasmissione radiofonica ha esposto la sua paura di essere ritenuta razzista, nonostante in passato avesse anche collaborato con centri di immigrazione. Il suo timore derivava dal fatto che avrebbe voluto dire a una giovane coppia di immigrati trasferitasi vicino a lei che “se non gli sta bene la Danimarca possono tornarsene da dove sono venuti”, ma le motivazioni non erano mosse da razzismo, e le parole vanno pertanto contestualizzate. Infatti, il movente era il fatto che i giovani in questione avevano manipolato la previdenza sociale per avere maggiori sussidi e si lamentavano continuamente che il paese in cui si trovavano non era affatto di loro gradimento.¹⁷ Utilizzare un linguaggio politicamente corretto in questo caso potrebbe aiutare la signora in questione ad esprimere la sua idea senza risultare razzista, ma il clima dell’essere corretti a tutti i costi ha fatto crescere astio e timori da parte di coloro che non si sentono più liberi di esprimere il proprio pensiero per paura di essere presi di mira.

Il pericolo in cui si incorre è quindi quello di arrivare ad esprimere idee e concetti solo se approvati dagli altri con la paura di essere giudicati per avere un pensiero discordante da quello comune. La convinzione diffusa è quella che un ideale politicamente corretto a tutti i costi sia destinato a paralizzare il dibattito culturale, privando non solo le persone comuni, ma anche artisti, autorità e istituzioni della propria libertà di pensiero e di parola. La preoccupazione che emerge è la possibilità di non poter fissare dei paletti per salvaguardare un confronto intellettuale aperto rispetto al linguaggio utilizzato e il rischio di dover ridurre e monitorare il perimetro del dicibile in ogni discussione. A tal proposito è stato pubblicato un appello su Harper’s Magazine¹⁸, firmato da 150 nomi di rilievo, tra cui Noam Chomsky (linguista), Martin Amis (scrittore), Ian Buruma (saggista), con al suo interno le preoccupazioni riguardo al politicamente corretto, ovvero un indebolimento del libero confronto e della tolleranza delle

¹⁷ J. Friedman, *Politicamente corretto. Il conformismo morale come regime*, Milano, Meltemi, 2018, pp. 67-68.

¹⁸ <https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/> (Data di ultima consultazione: 12/02/2022).

differenze in favore ha un conformismo ideologico. Nell'appello vengono citati diversi esempi di conseguenze reali pagate da professori, autori e critici che spesso vedono venire ritirati i propri elaborati o addirittura rischiano di perdere cariche lavorative, per avere usato espressioni politicamente scorrette, finendo per considerare nemici da punire coloro che la pensano in modo diverso, etichettandoli come razzisti, sessisti o omofobi, e a loro volta chi viene accusato addita gli altri come buonisti, moralisti e ipocriti, creando così un vero e proprio scontro tra chi è a favore e chi è contro il politicamente corretto.

Il vincitore di questi scontri però non è più chi possiede la verità del pensiero misurata nella corrispondenza o difformità dello stesso rispetto alla realtà, ma in base al grado di approvazione disapprovazione sociale di una determinata linea ideologica. Lo scrittore Robert Hughes, nella sua celebre opera "La Cultura del Piagnisteo"¹⁹, solleva proprio la problematica delle motivazioni per cui si finisce per avere pareri contro il politicamente corretto; egli sostiene che puntare a rendere tutto politicamente corretto, ai comportamenti sessuali, ai gusti letterari, al modo di parlare e scrivere non risulta essere efficace, ma crea un mix di vittimismo, infantilismo e pseudocultura, che confonde il merito con l'ingiustizia sociale e la discriminazione e porta a vedere eccessi in entrambi i fronti, perdendo di vista la questione principale ovvero che non è sufficiente un cambiamento linguistico o comportamentale di facciata per sconfiggere l'odio e le discriminazioni verso determinate categorie radicate da tempo, ma sarebbero necessarie azioni concrete e che vanno molto più a fondo per scardinare dalla società stereotipi e preconcetti.

Uno degli obiettivi del politicamente corretto dovrebbe essere proprio creare un terreno di dialogo in cui tutti possano sentirsi a proprio agio al contrario di quanto succede con l'hate speech in cui gli appellativi offensivi tendono a distruggere il dialogo in quanto è chiara la posizione dell'interlocutore che si ritiene superiore agli altri. Quanto detto precedentemente però lascia intendere che sia lo stesso politicamente corretto a creare una situazione poco adatta al dialogo, ma ciò che si tende a dimenticare è che la correttezza è un

¹⁹ R. Hughes, *La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto*, Milano, Adelphi, 1994.

atteggiamento e non un valore, il valore è il rispetto che consiste in un insieme di regole non scritte e di accorgimenti che servono durante le discussioni a mantenere un clima pacifico e comprensivo.

3.4 La cancel culture

Come conseguenza più discussa del politicamente corretto però si trova la “cancel culture”²⁰ letteralmente la cultura della cancellazione, che viene messa in atto quando un qualcosa non è appunto politicamente corretto e quindi andrebbe rimosso. Le vittime di questa cancel culture possono essere statue, come abbiamo visto in precedenza, libri e film di cui viene chiesta la rimozione per non essere più adatti alla società attuale, ma ha conseguenza anche sulle persone fisiche. In origine l’espressione “cancelled” usata sui social indicava una presa di posizione personale riguardo a qualcuno che aveva detto o fatto qualcosa ritenuto disdicevole; negli anni quest’espressione assunse però un significato diverso dovuto alle conseguenze provenienti dal suo utilizzo per responsabilizzare personaggi famosi e dare visibilità a posizioni provenienti da gruppi di minoranze. I motivi per cui è molto discussa è il suo estremismo. Con la rimozione delle statue non si cambia di certo la storia, spesso i personaggi che vengono discussi si sono macchiati di colpe che contestualizzate al periodo storico in cui sono vissuti erano considerate pratiche comuni. Ma allora quale sarebbe la soluzione e a chi spetta deciderla? Sicuramente non cambia la vita a nessuno avere o meno una statua di Cristoforo Colombo o di Winston Churchill nella propria città, ma si potrebbe usare per insegnare qualcosa di più, invece che credere che rimuoverla possa cancellare ciò che è stato, nel bene o nel male. Una soluzione adeguata, come è stato fatto per i film delle piattaforme streaming, potrebbe essere quella di aggiungere una targa con la storia del personaggio per spiegare il perché sia stata eretta una statua in suo onore, nonostante abbia commesso alcune azioni sbagliate. Ma qui sorge un altro problema, ovvero quella

²⁰ <https://www.ilpost.it/2021/05/12/cancel-culture/> (Data di ultima consultazione: 13/02/2022).

del merito in base se il fatto commesso sia più o meno grave di ciò che lo ha reso conosciuto in primo luogo. C'è anche da considerare che quel determinato personaggio molto probabilmente non avrà la possibilità di replicare o dare spiegazioni. Le statue però non sono le sole vittime della cancel culture. Uno degli esempi più famosi riguarda il regista Woody Allen che fu accusato dall'ex moglie di aver violentato la figlia adottiva. Nonostante diverse indagini abbiano indicato l'assenza di prove, Allen è stato più volte preso di mira da vere e proprie campagne contro di lui e le sue pellicole, tanto da spingere alcuni produttori ad annullare accordi di distribuzione dei suoi nuovi film e la casa editrice Hachette a doversi rifiutare di fare uscire la sua autobiografia, creando così una cancel culture preventiva.²¹

Quello della storia e dell'intrattenimento però non sono gli unici ambiti vittima di questa pratica, infatti, il dibattito diventa particolarmente rilevante nel contesto accademico. Ricordiamo che questo modus operandi ha origine negli Stati Uniti, è lì che si diffonde principalmente ed è proprio negli USA che negli ultimi due/tre anni si sono verificati diversi casi di docenti o ricercatori universitari licenziati per aver detto qualcosa ritenuto inopportuno, discriminatorio o politicamente scorretto. Le accuse principali sono state quelle di aver espresso opinioni razziste, sessiste o transfobiche.²²

Tale pratica è principalmente criticata dalla destra politica, ma anche la sinistra si è spesso discostata da alcuni comportamenti tenuti dai sostenitori della cancel culture; va considerato che viene rivendicata come strumento di attivismo e lotta politica da un fronte popolare progressivo, giovane e contemporaneo. Coloro che difendono questo fenomeno ammettono che le sue manifestazioni a volte possano essere sommarie e di impatto, ma ritengono che siano il mezzo migliore per combattere le disuguaglianze razziali, di genere e anche economiche e che sia il metodo più rapido per fare pressioni, affinché chi sta al potere possa prendere

²¹ <https://eu.usatoday.com/story/life/health-wellness/2021/02/25/woody-allen-dylan-farrow-accusations-cancel-culture-me-too-movement/6800198002/> (Data di ultima consultazione: 13/02/2022).

²² F. S. Haiman, *On Being Politically Correct in a Free Society*, 32 FREE Speech Y.B. 1, 1994.

delle misure verso chi usa azioni e parole discriminatorie nei confronti delle minoranze.

A dare man forte alla diffusione dell'idea di politicamente corretto come una dittatura, un'imposizione e una limitazione della libertà di pensiero fino a definirla una censura, sono le destre populiste. I rappresentanti politici di alcuni partiti si sono spesso schierati contro la cultura del politicamente corretto, considerandolo un'arma ideologica con cui la sinistra vuole instaurare una dittatura di pensiero, un processo di conformismo linguistico e imporre un pensiero unico.

A seguito di ciò nascono i vari dibattiti, se ci sia in atto realmente una dittatura del pensiero e una limitazione della libertà di parola. Per quanto riguarda il primo punto è necessario a considerare che, se risultato del politicamente corretto fosse la mancanza di dibattito e la punizione di chi esprime un pensiero differente, allora la democrazia potrebbe dirsi in pericolo, perché è proprio la possibilità di dibattito che può dividere una dittatura da una democrazia, per questo è necessario comunicare ed esprimersi per evolversi restando all'interno di un contesto di rispetto reciproco. Ma il problema è proprio tracciare una linea che divida ciò che viene considerato corretto e ciò che invece non lo è, quando una persona esprime il suo pensiero liberamente e quando invece usa il suo pensiero per offendere. Se il politicamente corretto fosse una reale censura lederebbe quindi il diritto di libertà e di manifestazione del pensiero che, come abbiamo visto, sta alla base di una democrazia. Ad oggi in Italia però non ci sono leggi in contrasto con tale libertà e le uniche occasioni in cui non si può esercitare questo diritto è quando si incorre nel reato di diffamazione. Se ipoteticamente si pensasse a una legge che imponesse il rispetto dell'ideologia del politicamente corretto, il problema principale sarebbe decidere chi dovrebbe determinare cosa è corretto e cosa no e in quali situazioni andrebbe applicata. Ovviamente non dovrebbe entrare in contrasto con la libertà di manifestare il proprio pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione. Il concetto che sta alla base del problema è che si considera il politicamente corretto come una limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, perché non si dà il

giusto peso all'importanza che possono avere le parole; nessuno si è mai pronunciato contrario alla limitazione della propria libertà quando si tratta di compiere un crimine o ferire qualcuno usando la violenza fisica, ma nel momento in cui vengono messi dei paletti a ciò che non si dovrebbe dire si accusa subito di censura senza prendere in considerazione le conseguenze che hanno le parole. Occorre considerare anche che un'eventuale limitazione di tale libertà avverrebbe solamente in casi in cui le espressioni utilizzate avessero lo scopo diretto di offendere o incitare atti violenti verso una persona appartenente a una minoranza e ciò non limiterebbe nessuno dal continuare ad avere un proprio pensiero e comunicarlo in modo non denigratorio.

Va inoltre considerato che in Italia è generalmente condannato il politicamente corretto e i casi in cui ci sono state situazioni criticate sono state viste come una reazione esagerata; un esempio ne sono le critiche mosse da Diet Prada²³ verso i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker che durante una trasmissione hanno fatto una caricatura dei tratti somatici cinesi e per questo sono stati apostrofati come razzisti e sono stati costretti a scusarsi. Ciò ha indignato l'opinione pubblica, ma nel modo opposto, ovvero criticando la troppa serietà e severità delle critiche mosse verso una semplice ironia e non razzismo. Un altro episodio che ha fatto molto discutere l'opinione pubblica italiana è stato quello che ha visto protagonista Vittorio Feltri che, dopo l'ennesima accusa per aver pubblicato sul suo giornale *Liberò* epiteti poco educati nei confronti di alcune minoranze, ha deciso di lasciare l'ordine dei giornalisti poiché a suo dire, da anni lo avrebbero cercato di imbavagliare e limitare la sua libertà di pensiero. Questa vicenda ha contribuito a far passare l'idea che il politicamente corretto sia una forma di controllo. Sebbene ci sia qualcuno che prova a ragionare sui concetti del politicamente corretto e cercare di spiegare cosa sia realmente, non ottiene la stessa visibilità e viene offuscato. È il caso del fumettista ZeroCalcare che nel maggio 2021 ha pubblicato su *Internazionale* un lungo saggio a fumetti sull'argomento, intitolato "La dittatura immaginaria"²⁴ in cui ha accuratamente

²³ <https://www.instagram.com/p/CNnuRoKnv8u/> (Data di ultima consultazione: 13/02/2022).

²⁴ <https://www.internazionale.it/sommario/1409> (Data di ultima consultazione: 13/02/2022).

descritto l'inesistenza in Italia di una cancel culture in grado di censurare il pensiero o la libertà di espressione e delinea le logiche perverse della gogna mediatica e l'aggressività dei leoni da tastiera che si sfogano sui social.

Un altro esempio è Michela Murgia, scrittrice e opinionista italiana che ha cercato di spiegare il politicamente corretto e la cancel culture nella sua rubrica "l'antitaliana"²⁵ sul magazine L'Espresso, in cui li definisce un'evoluzione sociale di inclusione e allargamento dei diritti e affermando che se la libertà diventa l'opposto della sensibilità e del rispetto e se rivendicarla significa negare ad altri il riconoscimento che gli spetta come persona, allora il problema non sono le parole, ma le intenzioni che ci stanno dietro. Perché si tende a dimenticare che le parole possono essere offensive nei confronti di gruppi minoritari oggetto di discriminazioni continue e che non hanno riconoscimento o rispetto non solo nel lessico o nel comportamento, ma non hanno nemmeno forme di tutela giuridica laddove quelle esistenti si rivelino insufficienti.

3.5 Il politicamente corretto sui social

Nei paesi anglofoni il concetto di politically correct è molto più sentito rispetto all'Italia e anche la pressione sulle figure di pubblico interesse a rispettare determinati standard di correttezza è superiore, soprattutto sul web. Ed è proprio in questo spazio virtuale che ad oggi sono attuate in modo rapido delle regolamentazioni a protezione delle minoranze.

È infatti sui social che ad oggi avviene la maggior parte di comunicazione ed è anche lo spazio dove si diffonde più velocemente e su larga scala; sono anche il terreno migliore su cui intavolare discussioni e far valere le proprie idee. Purtroppo, però questo non avviene sempre in modo costruttivo, anzi, la maggior parte delle volte, sfruttando la garanzia dell'anonimato o dello schermo come protezione, si tira fuori il peggio di sé, avvalendosi inoltre del fatto che spesso si tende a circondarsi di persone che la pensano nello stesso modo, così da

²⁵ <https://espresso.repubblica.it/foto/2021/01/28/galleria/michela-murgia-e-l-antitaliana-la-storica-rubrica-di-giorgio-bocca-1.358984/> (Data di ultima consultazione: 13/02/2022).

confermare che il proprio pensiero sia quello corretto e che se qualcuno non è d'accordo è lui in errore e si parte all'attacco senza nemmeno prendere in considerazione le altrui ragioni. Spetta quindi agli amministratori dei social cercare di mantenere le discussioni entro certi limiti e cercare di eliminare contenuti che possono risultare denigratori o offensivi.

Così facendo si potrebbe dire che si applicano delle policy di politicamente corretto. Come abbiamo visto nel secondo capitolo sono state introdotte leggi a riguardo, ma ogni social segue delle proprie regole interne. Facebook, per esempio, definisce i discorsi di incitamento all'odio come un attacco diretto alle persone, sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità, religione, orientamento sessuale, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi e offre una protezione contro gli attacchi in base all'età se questa è associata a un'altra caratteristica protetta. Inoltre, definisce come attacco, un discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all'esclusione o alla segregazione.²⁶ Twitter cambia la sua definizione e afferma che la condotta che incita all'odio verrà punita, non si può promuovere la violenza contro altre persone, attaccarle o minacciarle sulla base di razza, etnia, origine nazionale, orientamento sessuale, sesso, identità sessuale, religione, età, malattia grave o disabilità. Inoltre, non sono accettati account il cui scopo primario sia l'incitamento alle persone a nuocere ad altri sulle basi delle categorie elencate.²⁷

Testimone delle politiche restrittive di Twitter è stato l'ex presidente americano Donald Trump, che proprio durante la campagna elettorale nel 2015 aveva pronunciato le seguenti parole "Penso che il grande problema di questo Paese sia il suo essere politicamente corretto" e nel gennaio 2021 si è visto chiudere il proprio profilo Twitter, dopo essere già stato sospeso diverse volte, per incitamento alla violenza, durante l'attacco al congresso compiuto dai suoi

²⁶ <https://www.article19.org/resources/facebook-community-standards-analysis-against-international-standards-on-freedom-of-expression/> (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

²⁷ Regolamento di Twitter per la community, <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules> (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

sostenitori. L'azione di Twitter²⁸ presa nei confronti di Trump ha fatto molto discutere e le critiche sono arrivate subito; da molti dei suoi sostenitori è stata vista come una forma di censura verso l'ex presidente, nonostante i fatti di incitamento alla violenza sussistessero, e accusando Twitter di privarlo della sua libertà di opinione, fatto visto in modo molto grave in un paese come gli Stati Uniti in cui, come si è visto precedentemente, tale libertà è difesa dal Primo Emendamento.

Anche in Italia l'uso dei social è spesso usato per incitare all'odio e alla violenza da parte di alcune figure istituzionali e quando subentra l'intervento degli amministratori dei social si addita subito come censura. Ciò che spesso non viene considerato è che i social sono uno spazio pubblico e denigrare qualcuno su queste piattaforme equivale a urlarlo in una piazza ed è ben lontano dal commento fatto tra amici in sede privata. Questo non basta però a non scaldare gli animi dei protettori della libertà di manifestazione del pensiero e la paladina per eccellenza che combatte per difendere il diritto del politicamente scorretto è la leader del partito di destra Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha denunciato più volte sui social l'imposizione di una dittatura e una censura nei confronti di chi vuole esprimersi liberamente. Numerosi sono i suoi tweet²⁹ a difesa di coloro che vengono accusati non essere corretti come il caso di Diet Prada citato precedentemente e le polemiche fatte per i "continui deliri del politicamente corretto" nel caso dei film della Disney ritenuti obsoleti culturalmente, definendo fanatici coloro che richiedono un linguaggio più inclusivo e denunciando anche in questo caso una dittatura. Addirittura, sono state create petizioni in sua difesa affinché possa essere libera di dire ciò che pensa senza ritorsioni.³⁰ Se fosse in atto però davvero una dittatura del pensiero, lei stessa non potrebbe pubblicare i tweet in cui denuncia questa situazione e la piattaforma non si limiterebbe ad oscurare solo i post offensivi e denigratori, ma tutti quelli che vanno

²⁸ <https://www.ilpost.it/2021/01/09/twitter-trump-sospeso/> (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

²⁹ <https://twitter.com/giorgiameloni/status/1353743752146382849> (Data di ultima consultazione: 16/02/2022).

³⁰ <https://www.antimafiaduemila.com/rubriche/saverio-lodato/87956-salvate-la-soldatessa-giorgia-meloni.html> (Data di ultima consultazione: 20/03/2022).

effettivamente contro il politicamente corretto. Nel dibattito politico italiano, il politically correct viene spesso accusato di essere una minaccia alla libertà di espressione e viene condannato principalmente sui social network dove si trovano i dibattiti più accesi. Ed è proprio da tali discussioni che si possono osservare i due estremi; chi difende il politicamente corretto al punto di arrivare a screditare chi ha un pensiero differente e chi invece si convince sempre di più di non avere la libertà di esprimersi senza essere messo alla gogna.

Il panorama dei social network però ha anche numerosi sostenitori del politicamente corretto. Molti profili denunciano la condizione sociale delle minoranze avvalendosi proprio della possibilità di trasmettere un determinato messaggio ad un pubblico vasto rivendicando l'importanza di usare parole inclusive e non discriminatorie proprio per porre le basi per un contesto migliore. Tra i profili che trattano temi attuali e delicati a favore delle comunità che subiscono attacchi e discriminazioni c'è quello Instagram dell'avvocata e attivista Cathy La Torre³¹ che difende i diritti della comunità LGBTQ+ e che ha lanciato, insieme all'associazione Tlon, la campagna "Odiare ti costa" che offre assistenza legale a chi è vittima di violenza verbale e diffamazione sul web, affermando che se il diritto di critica, la libertà di opinione, la libertà di dissenso, anche netto, duro e schietto, sono diritti inviolabili, la diffamazione, l'ingiuria, l'offesa e la minaccia non lo sono. Sono delitti che arrecano danni che vanno risarciti e le vittime di questi delitti sono state lasciate sole.

La denuncia di certi comportamenti che risultano sessisti, razzisti o omofobi non è attuare il politicamente corretto, ma è una moderazione del linguaggio per cercare di creare una società più inclusiva e meno discriminatoria; il politicamente corretto è parte di questo processo.

³¹ <https://www.instagram.com/avvocathy/> (Data di ultima consultazione: 16/02/2022).

CAPITOLO 4 – Incontro tra diritto e società

4.1 Pro e contro del politicamente corretto

Come si è potuto osservare nel capitolo precedente, il politicamente corretto ha dei pro e dei contro. Riassumendo brevemente, nasce con uno scopo positivo, intento a migliorare le condizioni delle minoranze nella società e creare un clima di armonia, soprattutto in una società multiculturale e pluralistica come quella in cui viviamo, dove tradizioni, cultura e stili di vita si intrecciano; come abbiamo visto però, cambiare il modo di comunicare non basta per eliminare gli stereotipi radicati nei modi di pensare ed esprimersi.

Negli ultimi anni non a caso si è parlato molto anche di etica della comunicazione poiché si è riscontrata, anche come conseguenza del mutare dell'agire comunicativo per l'avvento dei canali quali social network e nuovi media, una disattenzione per regole e principi come uno scarso rispetto nei confronti dell'ascoltatore, un'insufficiente considerazione per le specifiche esigenze delle differenti fasce di utenti e un vero e proprio abuso dei mezzi di informazione con una mancanza di sensibilità morale. Nasce quindi un'esigenza di creare nuovi codici di regolamentazione senza cadere in un moralismo spicciolo. Tali codici e principi devono risultare universalmente condivisibili ed essere validi in generale; il compito dell'etica della comunicazione consiste nel fondare in termini filosofici ciò che può essere detto "buono" in un senso morale e motivare all'adozione dei comportamenti comunicativi che lo promuovono.¹ È forse azzardato considerare il politicamente corretto come un possibile codice poiché l'idea che si avrebbe sarebbe quella di un'imposizione, mentre tali principi solitamente non sono scelti da nessuno, ma vengono subiti da oratori e ascoltatori. Essi risultano interni ad una logica che finisce per autoalimentare i processi della comunicazione e che è caratterizzata dall'intreccio di una certa idea di comunicare. Si ha la consapevolezza che facendo comunicazione si corra il rischio di non essere più soggetti morali. Questo ci impedisce di adeguarci ai

¹ A. Fabris, *Etica della comunicazione*, Roma, Carocci, 2019, pp. 11 - 13.

principi di comportamento che sono impliciti nei meccanismi della comunicazione e ci motiva a elaborare un'etica della comunicazione per riappropriarci delle responsabilità di ciò che viene proferito. Come è stato precedentemente osservato nel capitolo primo, lo studioso Habermas nella sua opera "Teoria dell'agire comunicativo" ha constatato che in una situazione discorsiva ideale si avrebbe una società giusta incentrata sull'uguaglianza dei dialoganti; una società così fatta coincide col modello di comunità democratica composta da uomini uguali, liberi e dialoganti su questioni collettive nel tentativo di risolvere razionalmente i propri conflitti di interessi. Sui temi come quello delle disuguaglianze culturali e il multiculturalismo, Habermas sostiene che non occorrono politiche specifiche mirate, che prescindano da un principio universale di libertà, di eguaglianza fra i cittadini e di pari dignità, in quanto lo stato di diritto e la democrazia sono legati da un rapporto interno per cui un "sistema dei diritti non può essere cieco nei confronti delle disuguaglianze". Questo perché i cittadini che possiedono diritti individuali hanno identità che si concepiscono a partire dal rapporto dialogico con gli altri e dal dialogo della pratica democratica, che esprime proprio questa facoltà umana di determinare sé stessi e la propria identità. Tale principio vale per il singolo individuo, come per le culture e le identità collettive presenti all'interno di una società pluralista.²

Il fatto che lo scopo del politicamente corretto non sia da tutti compreso e spesso venga frainteso porta ad avere delle conseguenze nella società che diventano negative per le stesse minoranze che mira a proteggere. Se si pensa al "velo di ignoranza" di Rawls è molto semplice capire a fondo lo scopo reale del politicamente corretto. Se si suppone di non sapere se si appartiene a una specifica minoranza, di sicuro non si deciderà di fare qualcosa a sfavore di qualcuno con una determinata caratteristica, poiché potremmo rimetterci anche noi. Ciò a cui mira il politicamente corretto è anche questo, creare una situazione di parità in cui vige il rispetto, perché a sminuire una minoranza non si perde un diritto e nemmeno ci si arricchisce in qualche modo. La libertà di essere offensivi

² Ivi, pp. 55-58.

nei confronti di qualcuno lede il diritto di vivere dignitosamente di quella persona; la Dichiarazione universale dei diritti umani recita che:

*“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”*³.

I diritti proclamati, dunque, spettano a tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale, sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Sulla base di ciò quindi che sia per morale, etica o per non ledere un diritto, non essere offensivi o denigratori nei confronti di qualcuno dovrebbe essere una cosa che non è messa nemmeno in discussione. Ma allora perché il politicamente corretto è visto da molti come una censura e una limitazione della libertà?

L'accusa principale mossa verso il politicamente corretto è il suo modus operandi che cerca di creare una giustizia sociale focalizzandosi sulla forma del linguaggio, ma non sulla sostanza delle problematiche che mira a risolvere, generando così un ulteriore malcontento sia nell'opinione pubblica che nelle minoranze. È importante dunque chiedere in primis a queste comunità cosa ritengono offensivo e come sarebbe meglio agire a riguardo. Per esempio, i media mostrano spesso uomini dibattere sul sessismo senza che sia presente neanche una donna, parlare di omofobia e transfobia senza membri della comunità LGBTQ+ e discutere del problema del razzismo senza interpellare chi ne è vittima. Questo tipo di approccio risulta essere dannoso verso tali minoranze, poiché spesso chi difende le minoranze lo fa partendo dal presupposto che è il suo pensiero ad essere corretto senza metterlo in discussione e considerando chi invece è contrario come un nemico, creando uno scontro. Il risultato è che chi non è d'accordo tenderà a minimizzare il problema di quella minoranza e, sentendosi attaccato, a trasformare le richieste in pretese che ledono la sua libertà di manifestare il proprio pensiero.

³ Assemblea delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, formato elettronico www.senato.it/pubblicazioni .

Alcuni accademici liberali tra cui Richard Bernstein hanno sentito quindi minacciata la propria libertà e le proprie tradizioni da una società sempre più multiculturale e inclusiva; egli scrisse “La crescente egemonia del politicamente corretto” in cui metteva in guardia dalla crescente intolleranza, dalla chiusura del dibattito e dalla pressione verso il conformismo. La retorica contro il politicamente corretto divenne sinonimo di un concreto tentativo in atto di stabilire un certo comportamento e di soffocare la libertà di parola. Si arrivò addirittura all'accusa che magistrati e giuristi possano essere influenzati dal politicamente corretto a tal punto da violare l'eguaglianza giuridica.⁴ Il timore che possano essere emesse sentenze che conferiscono rilevanza alle caratteristiche culturali e religiose creando un'eccezione o un'attenuante culturale, è infondato poiché la legge resta uguale per tutti.

Ciò che è accaduto però è una discriminazione positiva⁵, ovvero un trattamento di disparità in favore di chi appartiene a una minoranza o a una categoria debole. Tale pratica è molto diffusa nel mondo del lavoro per creare uguaglianza e pari opportunità a classi di persone discriminate. Per garantire un'equa rappresentanza della forza lavoro è richiesto ai datori di assumere una percentuale predeterminata di personale facente parte di una minoranza. Le politiche che regolano la discriminazione positiva o azione positiva differiscono dalle leggi sulla discriminazione, quest'ultime infatti proteggono i lavoratori da un trattamento scorretto e sleale o casi di mobbing sul posto di lavoro, mentre le politiche antidiscriminatorie riguardano le pratiche di assunzione e le opportunità di promozione o licenziamento in base a età, razza, religione, genere o preferenze sessuali.

Tutto questo ha contribuito ad un aumento di casi di intolleranza e razzismo soprattutto negli Stati Uniti, dove è nato il politicamente corretto e dove negli anni '80 nasce la Critical Race Theory⁶, Secondo cui la “razza” non è un dato

⁴ https://www.opinione.it/editoriali/2022/01/07/lucio-leante_politicamente-corretto-diritto-italia-magistratura-giustizia/ (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

⁵ <https://spiegato.com/che-cose-la-discriminazione-positiva> (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

⁶ <https://www.britannica.com/topic/critical-race-theory> (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

biologico, ma una costruzione sociale. Questo consente di affermare che non esistono “razze” in natura, ma vengono definite e delimitate da pratiche sociali, consolidate nel tempo o volute giuridicamente. Sono le stesse pratiche sociali che determinano valore o disvalore ad una razza, associando una costruzione sociale di appartenenza razziale, con determinate caratteristiche stereotipate dall'esterno.

I membri del gruppo stigmatizzato, nel tempo, sentono questa condizione di diversità e reagiscono cercando l'uguaglianza con il resto della società, chiedendo di essere riconosciuti, mettendo in tal modo in evidenza ancor di più il loro contesto di minoranza.

La garanzia che molte democrazie costituzionali riconoscono alla libertà di espressione viene vista dagli individui appartenenti a minoranze razziali, come uno strumento con cui essi possono rivendicare e far valere la propria appartenenza nel contesto sociale.

Al contrario la CRT ha evidenziato come la protezione assoluta della libertà di espressione vada contro agli appartenenti a minoranze razziali, quando le parole e i comportamenti tra presunta maggioranza tendono a rimarcare le differenze. In questi casi la libertà di espressione diventa uno strumento di offesa e di discriminazione, fino ad arrivare a odio e disprezzo. Le proposte maturate nell'ambito della CRT sono state considerate come forme di censura. Il discorso razzista deriva sempre da un passato di discriminazioni e persecuzioni talvolta anche violente, e diventa un modo per mantenere un rapporto di gerarchia con le minoranze. Anche il discorso razzista sembra rientrare nella libertà di espressione, benché spesso abbia contenuti sgradevoli, falsi, distorti. Ma quando si deve reprimere? Quando cagiona un danno e tale discorso in tutte le sue manifestazioni produce danni rilevanti. La vittima viene colpita sia nella sua dimensione individuale sia in quella di appartenenza sociale ad una minoranza, influenzando sui rapporti tra gruppi sociali.

Se in nome della libertà di espressione, il diritto garantisse al discorso razzista una qualsiasi forma di immunità, si determinerebbe una “tolleranza repressiva”⁷.

Il discorso razzista richiede inevitabilmente qualche limitazione alla libertà di pensiero, repressione che dovrebbe essere disciplinata proprio dall’ordinamento giuridico, soprattutto in quei casi in cui si manifesta con reazioni violente contro le vittime, ma anche quando si tratta di istigazione alla violenza stessa. In questi casi non sempre però è necessaria una repressione penale, ma potrebbe essere sufficiente una forma di responsabilità civile che contempli ad esempio il risarcimento del danno. È pur vero che è difficile riuscire a dare una chiara percezione del danno e lo è ancora di più riuscire a quantificarne un risarcimento. Di contro non merita repressione giuridica il negazionismo, specialmente nell’ambito di una ricerca storiografica o simile; infatti in questa circostanza il discorso è esposto alla critica scientifica e una società democratica ha già le basi per contrastare il negazionismo stesso. L’intervento di organo giuridico sulla materia potrebbe rischiare di avere l’effetto contrario, portando a nuove prese di posizione o di censura, e addirittura in casi estremi, capovolgere la situazione fino a far diventare i razzisti vittime, mentre i soggetti tutelati apparirebbero come privilegiati.

Attivando campagne di sensibilizzazione pubblica, di promozione di una cultura pluralistica e di accettazione delle minoranze, si potrebbe arrivare a creare condizioni sociali di inclusione, tali da assicurare il riconoscimento di pari dignità sociale ai vari gruppi di minoranze, riducendo in maniera rilevante anche l’aspetto dannoso del discorso razzista⁸.

Il movimento dei Black Lives Matter e contestazioni a volte non molto pacifiche degli ultimi anni hanno favorito anche l’ascesa di proteste da parte dei conservatori assecondati anche dal partito repubblicano e da Donald Trump, affermando che la critica alla razza vedrebbe in ogni uomo bianco un razzista o un presunto tale e che la vera discriminazione sia quindi nei loro confronti. Il

⁷ G. Pino, *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, Politica del Diritto, Fascicolo 2, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 288-291.

⁸ Ivi, pp. 304-305.

problema è che i contenuti e le idee vengono, da entrambi i gruppi, semplificati e appiattiti e il tutto sembra ridursi a una lotta tra il bene e il male, dove il male è sempre lo schieramento avversario, senza lasciare nessuno spiraglio alla discussione e al dibattito critico, favorendo una perdita della capacità di analisi e una volontà di mediazione.

Perciò riassumendo quanto detto, il pro del politicamente corretto è il suo scopo, il cercare di rendere la società più inclusiva e priva di discriminazioni attraverso un uso del linguaggio e della comunicazione adeguato, rispettando le minoranze e accettando le loro necessità fino ad arrivare ad avere davvero un ambiente equo ed eguale in cui si possa vivere liberamente senza pregiudizi e stereotipi. I contro però tendono quasi a superare la buona causa per cui si batte. Un fraintendimento del politicamente corretto o un suo uso esagerato può portare a un risultato opposto; come è stato spiegato, il rischio è che avvenga una ridicolizzazione del problema, un aumento dei casi di razzismo e odio nei confronti delle minoranze e un indebolimento del pensiero critico.

Si potrebbe infine cercare l'accezione del politicamente corretto legata al rispetto. La definizione principale di rispetto in un qualunque dizionario moderno rimanda all'idea di un rapporto con qualcosa che genera un atteggiamento di deferenza; la prima accezione di rispetto è il riconoscimento di una superiorità morale o sociale manifestato attraverso il proprio atteggiamento o comportamento ma vi è anche una diversa accezione collegata alla precedente che è una disposizione ad astenersi da atti offensivi o lesivi implicita nel riconoscimento di un diritto. Il linguaggio ordinario tiene costantemente unite le due forme di rispetto, quella legata al riconoscimento di una qualche superiorità e quella legata all'uguaglianza fra i titolari di un diritto. Si chiede infatti rispetto delle regole, si esige l'eguale rispetto dei diritti e delle dignità umane, ma si pretende anche il rispetto per un ruolo, per una tradizione, per l'età, per il genere, per l'orientamento sessuale e così via.⁹ In conclusione, si potrebbe considerare il politicamente corretto come una forma di rispetto verso gli altri individui.

⁹ R. Mordacci, *Rispetto*, Milano, Raffaello Cortina, 2016, pp. 8-10.

4.2 L'incontro tra società e diritto

La storia insegna che laddove la società non riesca a regolamentarsi da sola è necessario l'intervento del diritto. In diverse discipline come la storia, la sociologia, la teoria politica è possibile rinvenire testi sul rapporto tra sistemi giuridici e sistemi sociali, ma lo studio sistemico dei rapporti tra diritto e società risale alla scienza sociale moderna.

Il sociologo tedesco Niklas Luhmann fornì una concezione funzionalista al diritto ovvero quella di uno stabilizzatore sociale che rende armonici i vari segmenti mutevoli della società; egli ha inoltre costruito una teoria dei sistemi sociali in cui il diritto è uno dei sottosistemi del sistema sociale in generale e svolge il suo compito attraverso criteri binari ovvero basandosi su ciò che è lecito o illecito. Questa concezione non si distacca troppo dalla concezione conflittualista di Karl Marx.

In diverse opere di Marx si possono trovare riferimenti al diritto e alle istituzioni giuridiche. Egli distingue una "struttura" e una "sovrastruttura" dove i rapporti di produzione rappresentano la "base" della società, mentre la sovrastruttura, che comprende l'arte, la letteratura e il diritto, riflette semplicemente la struttura e si modifica in concomitanza con essa. Sulla base di tale concezione i fenomeni giuridici non avrebbero un ruolo essenziale nella strutturazione della società, ma alcuni teorici marxisti però, hanno ritenuto che fosse una teoria troppo semplicistica, evidenziando la funzione ideologica delle istituzioni giuridiche e il ruolo che assumono nel convincere i membri della società che l'ordine costituito è giusto e necessario.¹⁰ Su una base simile si può osservare l'idea di "homo duplex" di Émile Durkheim che sosteneva che l'uomo è formato da una parte individuale e una parte sociale. La prima rappresenta tutto ciò che nell'uomo è naturale e istintivo, mentre la seconda è costituita dalle norme e dalla morale che vengono interiorizzata dall'individuo attraverso la socializzazione; senza società l'uomo vive in una condizione di assenza di regole e necessita entrambe le dimensioni per essere completo.¹¹ Insieme a Durkheim

¹⁰ A. M. Iacono, *Studi su Karl Marx. La cooperazione, l'individuo sociale e le merci*, Pisa, ETS, 2018.

¹¹ E. Durkheim, *La divisione del lavoro sociale*, Milano, Il Saggiatore, 2021.

ad interrogarsi sulla sociologia dell'individuo si trova Max Weber, che cercò di capire quale tipo di processo spinga la società ad organizzarsi e quali sono i meccanismi che conducono un individuo ad adattarsi in base ad essa. Weber notò che l'intera società è costituita da interazioni, che esse siano tra individui, gruppi o organizzazioni e l'elemento principale è la reciprocità. Un'interazione stabile e continua nel tempo crea tra gli individui un legame per il quale viene tenuto conto il comportamento reciproco e che si ha con altre persone. Pertanto, il modo di agire cambia in base alle relazioni creando aspettative differenti. Quando un elemento comune alle relazioni tende a cristallizzarsi e ripetersi con schemi più o meno rigidi si dice che stia avvenendo un'istituzionalizzazione. Si parla di istituzione quando un'azione diventa oggettiva e ha valore indipendentemente da chi la compie. Spesso le norme che regolano la società derivano da istituzioni che si sono confermate nel tempo.¹²

A partire dagli anni Cinquanta gli studi sociogiuridici sono aumentati progressivamente e il centro più attivo in questo campo sono rimasti gli Stati Uniti. Lo studio del corpus del diritto ha cercato di individuare cosa da vita al diritto generale o alle singole leggi. Il termine diritto è usato in contrapposizione alla consuetudine e cioè all'insieme di norme e usi la cui applicazione viene assicurata attraverso l'osservanza di norme generalizzata e la riprovazione espressa dal gruppo sociale, in caso di mancata osservanza; in un certo senso il diritto scritto non è che la consuetudine istituzionalizzata. Esso sorge nel momento in cui una comunità si rende conto che la consuetudine non è abbastanza forte da controllare adeguatamente il comportamento delle persone. In uno studio, l'autore Richard Schwartz¹³ ha esaminato le "origini" del diritto in due diverse comunità israeliane, un moshav ovvero una cooperativa e una kvutza ovvero una specie di comune. Nella prima i membri dimoravano con le proprie famiglie in piccole abitazioni individuali, mentre nella seconda vivevano in collettività in cui si viveva e mangiava svolgevano la loro quotidianità tutti insieme. Nella prima c'era un grado di istituzionalizzazione del diritto e aveva

¹² P. Crespi., *Le vie della sociologia*, Bologna, Il Mulino, 1986, p.222.

¹³ R. Schwartz, *Social factors in the development of legal control: a case study of two Israeli settlements*, in "Yale law journal", 1954, LXIII, pp. 471-491.

addirittura una commissione giudiziaria incaricata di regolare le controversie; la kvutza invece non aveva organi di questo tipo, ma era l'opinione pubblica a sancire le norme. Il moshav era una comunità meno coesa e meno collettivizzata, il comportamento molesto, come lo definisce Schwartz, non poteva essere controllato adeguatamente solo in modo informale, senza l'ausilio del diritto; indipendentemente dalle dimensioni della comunità, il controllo sociale informale non può funzionare se viene meno un certo grado di consenso sulle norme e pertanto diventa necessario stabilire un'autorità.

Le società moderne dispongono di ordinamenti giuridici sviluppati e attivi, ma la domanda che viene posta dagli studiosi è in che modo e misura l'opinione pubblica sia influente sul diritto e l'impatto che ha quando si presentano situazioni legate a nuove scoperte che esse siano tecnologiche, come l'avvento di Internet, o farmaceutiche come la pillola anticoncezionale e anche in che modo la classe sociale, la razza, il genere e la condizione sociale possano influenzare la produzione e l'applicazione delle norme. Se il diritto non è completamente "autonomo" bisogna considerare quali sono le idee, i valori e i soggetti che condizionano l'ambiente del sistema giuridico.

Analizzando una prospettiva sociologica si pone la questione del rapporto tra norme, valori diffusi e leggi. Queste ultime, in una società democratica, stabiliscono quali sono i comportamenti accettabili e quali no, e impongono sanzioni. La sanzione è ciò che fa rispettare la legge, ma non solo: il presupposto necessario è che la norma sia ampiamente condivisa, perché non sulla sola coercizione si può fondare il rispetto della norma. Nei casi in cui la legge interviene per promuovere un cambiamento, in un certo modo opera una forzatura, è una strategia consapevole di "forzare" un cambiamento nei comportamenti, e quindi nei valori. Tale procedimento spesso genera l'opposizione che si riscontra e che sempre più è fatta propria dei movimenti populistici, che reclamano la difesa della tradizione, contro quelli che sono percepiti come valori cosmopolitici imposti dalle élite dominanti.

Nel momento in cui diritto non agisce sulla società con queste "forzature" può venire considerato in "ritardo" rispetto all'opinione pubblica poiché tende

ad essere conservatore e a non modificarsi facilmente¹⁴. L'idea del "ritardo" ha un senso solo come riformulazione in termini diversi del concetto di autonomia relativa del sistema giuridico. Il più delle volte quando si accusa quest'ultimo di non essere al passo coi tempi non si esprime altro che la disapprovazione per lo stato attuale del diritto. Senza dubbio i sondaggi d'opinione a volte mettono in evidenza il notevole divario esistente tra il sistema giuridico e quelle che sembrano essere le esigenze della popolazione. La necessità del diritto di regolamentare una determinata situazione è richiesta dall'opinione pubblica per gli effetti che ne conseguono. Bisogna ricordare però il ruolo che ricopre il diritto nella società, quando e in che modalità interviene e la sua funzione sussidiaria che si esprime in due modalità: verticale e orizzontale. La sussidiarietà verticale riguarda la distribuzione delle competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali, per esempio a livello sovranazionale viene prima l'Unione Europea e poi gli Stati membri; a livello nazionale c'è lo Stato nazionale, le regioni e i comuni. Esprime la modalità d'intervento degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori, ossia gli organismi superiori intervengono solo se l'esercizio delle funzioni da parte dell'organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi. La sussidiarietà orizzontale riguarda invece il rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini sia come singoli, sia come associati e i pubblici poteri intervengono in funzione "sussidiaria", di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione. Tale norma tende a limitare l'azione dell'organizzazione di governo di livello superiore nei confronti dell'organizzazione di livello inferiore o dei privati cittadini, stabilendo che la prima interviene qualora le attività non possano essere adeguatamente ed efficacemente esercitate dal livello inferiore. Non va tralasciato però anche il requisito imprescindibile della comunicazione della norma. Se una regola o un ordine non raggiungono i propri destinatari, non possono essere osservati.

¹⁴ L. M. Friedman, *The legal system: a social science perspective*, New York, 1975.

Vi sono però all'interno della società individui che sono poco propensi a seguire una norma e commettono atti devianti che possono essere sia di natura legale che morale. Nel momento in cui diverse culture si incontrano è necessario domandarsi quali siano le motivazioni di tali atti; un comportamento deviante dipende dal contesto socioculturale in cui questo si manifesta. Un atto può essere malvisto all'interno di una società, mentre in un'altra può essere addirittura considerato positivamente. Basti pensare alla poligamia che viene tranquillamente accettata nei paesi e nella cultura islamica, ma condannata nei paesi occidentali.¹⁵ Tali comportamenti generano un conflitto tra la norma sociale e quella giuridica.

Considerando le motivazioni che portano al rispetto di una determinata norma se ne osservano solitamente tre: la minaccia effettiva della sanzione, l'approvazione o disapprovazione degli altri individui e i fattori interni psicologici e di coscienza. La certezza di una sanzione per un comportamento scorretto porterà a una diminuzione del compimento di quell'atto e a lungo andare la convinzione che sia sbagliato renderà gli individui più inclini a non commetterlo, interiorizzando quella determinata norma giuridica e trasformandola in un principio morale. Il diritto ha perciò un impatto simbolico e uno strumentale. Le leggi puramente simboliche sono poche, poiché il legislatore punta sull'efficacia e sull'applicazione. Il valore simbolico di una legge è l'indicazione di un comportamento ideale e come tale non sanzionabile, mentre la sua funzione ideologica è il ruolo che ricopre nel creare e diffondere idee in merito a come le relazioni sociali dovrebbero essere per incarnare un ideale di correttezza. La legge simbolica è quella che mira a un impatto a lungo termine attraverso la socializzazione anziché attraverso un'applicazione concreta e immediata.

Il processo che vede determinati ambiti della vita precedentemente non regolati o immuni al diritto diventare soggetti a esso viene definito giuridificazione che Jurgen Habermas descrisse come la colonizzazione del

¹⁵ M. Cascavilla, *La sociologia del diritto penale di Émile Durkheim*, Milano, Vita e Pensiero, 2018.

mondo della vita¹⁶, intendendo che i processi giuridici invadono le sfere della vita in cui l'intervento del diritto non sempre è appropriato. Inoltre, in un mondo globalizzato si ha la tendenza anche a cercare di ottenere un sistema legale influenzato da quelli di altri paesi in modo da poter gestire situazioni che per una giurisprudenza possono apparire nuove prendendo spunto da paesi in cui si possono trovare leggi a riguardo già consolidate. Tale pratica ha come aspetto positivo la possibilità di raggiungere una soluzione senza incappare in errori, andando ad analizzare la storia di come è stata creata quella determinata legge e apprendendo le controversie riscontrate durante il percorso.¹⁷

In passato sono stati molti gli esempi in cui il diritto è dovuto intervenire per regolamentare situazioni sociali. Basti pensare agli anni di lotte da parte della comunità afroamericana per ottenere dei diritti come l'abolizione del segregazionismo con il Civil Rights Act del 1964 o alle battaglie femministe per ottenere il diritto di voto. Queste leggi derivano da una richiesta dell'opinione pubblica di dare pari diritti alle minoranze; dunque, non si può escludere la possibilità che anche il politicamente corretto possa avere una risposta dal punto di vista giuridico.

¹⁶ J. Habermas, *Law as medium and law as institution*, in *Dilemmas of law in the Welfare State*, Berlino, 1986, p. 203.

¹⁷ U. Mattei, *Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems*, *The American Journal of Comparative Law*, Winter, 1997, Vol. 45, No. 1 (Winter, 1997), pp. 5-44.

APPENDICE: La vicenda del DDL Zan

Posta la premessa del capitolo precedente in cui il diritto può venire incontro alle richieste della società, una prova ne è stato il Ddl Zan. Al di là dell'esito, ciò che ha fatto discutere molto è stata proprio la controversia sul fatto che la sua approvazione avrebbe avuto come risultato una limitazione della libertà di espressione, proprio come il politicamente corretto.

Il Ddl Zan¹ è una proposta di legge presentata dal deputato del Partito Democratico Alessandro Zan; essa prevede delle misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sull'identità di genere, sul genere, sull'orientamento sessuale e sulla disabilità, concetti non nuovi e che abbiamo trovato già nelle categorie difese dal politicamente corretto. Il DdL Zan fu approvato dalla Camera dei deputati nel novembre 2020 e si riallaccia alla Legge Mancino, che sanziona l'incitamento a odio, violenza e discriminazioni per motivi razziali, etnici, religiosi e nazionali, tralasciando però comportamenti analoghi causati da omotransfobia e misoginia.

Il nuovo disegno di legge vuole estendere le tutele modificando l'articolo 604-bis del Codice penale, aggiungendo alle motivazioni degli atti discriminatori anche il sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la disabilità, con la circostanza di aggravante.

Il testo di tale legge è composto da 10 articoli. Il primo è una premessa esplicativa in cui vengono date le definizioni di "sesso", "genere", "orientamento sessuale" e "identità di genere". La modifica e l'aggravante risiedono rispettivamente degli articoli 2 e 3 del testo. Nel quarto articolo "Pluralismo delle idee e libertà delle scelte" si trova la clausola di salvaguardia che garantisce la libera espressione di convincimenti e opinioni. L'articolo 5 allinea il Ddl Zan alle altre norme di legge alla stessa fattispecie come appunto la Legge Mancino. L'articolo 6 modifica l'articolo 90-quater del codice di procedura penale sulla condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa. L'articolo 7 istituisce la Giornata nazionale

¹ <https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0569> (Data di ultima consultazione: 18/02/2022).

contro l'omotransfobia, mentre i successivi articoli hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza sugli atti discriminatori e così prevenirli, disciplinando, per esempio, una rilevazione statistica delle discriminazioni almeno ogni 3 anni.

Dopo mesi di temporeggiamenti, dibattiti e opposizioni da parte della Lega e dei partiti di destra, il Ddl Zan arriva in Senato, ma senza essere nemmeno discusso, tramite la cosiddetta procedura della ghigliottina, viene bocciato.

Le problematiche sollevate dagli oppositori per tale disegno di legge sono diverse. I tre punti più controversi su cui si è discusso a lungo però: l'equivoco sull'identità di genere, il tema della libertà di espressione e l'opposizione del Vaticano.

Partendo dal problema sorto sulla dicitura "identità di genere", occorre spiegare che tale espressione fa riferimento alla differenza di genere non solo come attributo esteriore, ma come un carattere interiore e la percezione che il singolo ha di sé. Viene inoltre eliminato il dualismo uomo-donna e si valorizza l'autopercezione individuale. Nel disegno di legge l'identità di genere è definita come "l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrisponde al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione". I partiti di destra, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, si sono opposti a tale dicitura poiché, a loro dire, se si propaga l'inesistenza di differenza tra sessi biologici e il genere percepito dal singolo, si apre la possibilità di variare il proprio sesso a piacimento. Il presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, richiese alcune modifiche al provvedimento e la principale consisteva proprio nella rimozione, ovunque ricorrono, delle parole "identità di genere".

Le motivazioni mosse dal Vaticano come obiezione al Ddl Zan riguardano una violazione da parte di quest'ultimo al Concordato che regola il rapporto tra Stato italiano e Chiesa. Secondo la Santa Sede alcuni contenuti della proposta legislativa inciderebbero negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa e ai suoi fedeli, come possibili ripercussioni giudiziarie verso sacerdoti contrari ai matrimoni omosessuali o alle adozioni gay. Il Ddl Zan però non prevede alcuna sanzione per chi fa campagna contro l'equiparazione dei diritti delle coppie

omosessuali rispetto ai diritti della famiglia tradizionale, poiché si limita ad aggiungere tra i delitti d'odio quelli sopracitati e non interviene sulla parte riguardante la propaganda.

Ed è qui che si arriva a parlare della tanto discussa limitazione della libertà di espressione. Gli oppositori del disegno di legge hanno diffuso largamente l'idea del Ddl Zan come un bavaglio che impedisce la libera espressione delle proprie idee per paura di essere multati o addirittura reclusi. Questa diceria però ha diffuso una percezione completamente errata, dal momento che è stata accettata la proposta dell'introduzione della "Clausola salva idee" richiesta dal partito Forza Italia, che recita:

"Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti".

Affermare che il Ddl Zan leda la libertà di manifestare il proprio pensiero liberamente è fuorviante, soprattutto considerando che tale libertà è tutelata dall'articolo 21 della Costituzione; inoltre non viene introdotto nessun reato di opinione.² L'unico appunto che si potrebbe fare riguarda quale criterio sarebbe chiamato ad applicare un giudice per valutare se la specifica condotta o opinione sia ascrivibile al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, inoltre è bene ricordare che la comunicazione del pensiero consiste nel diffondere questo ad una o più persone determinate (art. 15), mentre la manifestazione dello stesso ha un più ampio respiro, in quanto consiste nel comunicare il proprio pensiero nei confronti di una collettività indeterminata, composta da una pluralità di soggetti. Il Ddl Zan non intacca nessuna delle libertà sopracitate poiché la punibilità scatterebbe solo in caso concreto di pericolo di azioni discriminatorie o violente.

Sebbene il Ddl Zan faccia riferimento ad atti discriminatori effettivi e non sia una limitazione degli atti linguistici, va considerato che l'incitamento alla violenza e alle discriminazioni sono presenti nel testo; la sua applicazione

² <https://www.diritto.it/ddl-zan-analisi-di-una-proposta-di-legge-molto-discussa/> (Data di ultima consultazione: 20/02/2022).

avrebbe potuto essere una prova di una regolamentazione del diritto sul politicamente corretto, con la salvaguardia sia delle minoranze sia delle libertà e dei diritti, che chi si oppone ha paura possano venire lesi. In un paese come l'Italia, fortemente legato alle proprie tradizioni e con un evento che lo ha segnato profondamente come il fascismo e che ha ancora oggi seguaci, l'approvazione di questa proposta avrebbe potuto portare una significativa diminuzione delle discriminazioni e degli atti violenti, siano essi verbali o fisici.

Nella maggior parte dell'Europa, i crimini d'odio sono estesi anche alle azioni compiute verso orientamento sessuale e identità di genere e l'Italia rimane uno dei Paesi a non avere una legislazione che li includa.

Conclusione

La premessa necessaria che è stata posta al fine di contestualizzare i quesiti posti inizialmente è stata quella di definire una società multiculturale che vede al suo interno minoranze da tutelare.

All'interno di una società di questo tipo coesistono più culture e stili di vita, differenti gli uni dagli altri, ma che riescono a convivere mantenendo una propria identità. Il primo quesito che era stato posto era quali comportamenti andrebbero seguiti al fine di creare un ambiente inclusivo e senza discriminazioni. Il multiculturalismo indica che la società si sta arricchendo, preservando, rispettando e persino incoraggiando la diversità culturale. Per la politica, il multiculturalismo si riferisce ai modi in cui le società scelgono di attuare politiche ufficiali che si occupano del trattamento equo delle diverse culture. I fautori del multiculturalismo ritengono che gli individui debbano conservare almeno alcune caratteristiche delle loro culture tradizionali. Gli oppositori affermano che il multiculturalismo minaccia l'ordine sociale, diminuendo l'identità e l'influenza della cultura predominante.

L'incontro tra le diverse culture ha però spesso sostituito il dialogo necessario per trovare punti di incontro con discriminazioni e discorsi d'odio vedendo così scontrarsi la libertà di espressione con la tutela e il rispetto delle minoranze.

È in questo contesto che nasce il politicamente corretto, intorno agli anni Trenta negli Stati Uniti da movimenti di sinistra che puntavano a garantire l'uguaglianza e il rispetto delle minoranze attraverso l'utilizzo di un linguaggio corretto e privo di termini offensivi o discriminatori verso comunità di persone identificate per appartenenza sociale, politica, religiosa, o per lo stato di salute o ancora per orientamento sociale o provenienza.

Nella società moderna, dove l'uomo utilizza "parole in libertà", prima ancora di concentrarsi sul contenuto delle idee, si pone l'attenzione sul modo di manifestarle e trasmetterle. I contenuti, più che al rispetto della verità, sono mirati al grado di approvazione che possono riscuotere nella società.

Il politicamente corretto potrebbe essere una soluzione applicabile con cui ci si rivendica il riconoscimento delle minoranze e una maggiore giustizia sociale attraverso un uso più rispettoso del linguaggio. Le battaglie del politicamente corretto sono infatti per lo più linguistiche e mirano a spodestare quel lessico che utilizzato scorrettamente può arrecare offese così da riuscire ad ottenere un ambiente equo, privo di discriminazioni e senza pregiudizi e stereotipi. La sostituzione di parole che possano risultare sessiste, denigratorie o poco inclusive con altre meno comuni, ma più adeguate, inizialmente può sembrare una forzatura, ma se utilizzate sempre più spesso con il tempo diventano una consuetudine. Come è stato analizzato, il linguaggio svolge un ruolo molto importante e rispecchia la società, ma il politicamente corretto porta con sé anche aspetti negativi, il suo fraintendimento o un'applicazione esagerata di questa ideologia possono portare al risultato opposto da quello desiderato. Il rischio è quello di ottenere una ridicolizzazione del problema, un aumento degli atti d'odio nei confronti delle minoranze come forma di ribellione, un indebolimento del pensiero critico e di trasformare il linguaggio in un sistema paternalistico di regole.

Inoltre, l'accusa mossa verso politicamente corretto è che si concentri solo sul linguaggio e perda di vista le azioni effettive che potrebbero migliorare la condizione delle minoranze nella società.

Dall'hate speech al politicamente corretto, l'opinione pubblica si rende conto di non essere in grado di decidere da sé quali siano i comportamenti che possono considerarsi una manifestazione della propria libertà di pensiero e quali invece vanno a ledere un diritto altrui. L'intervento del diritto in contesti che vedono alcune categorie discriminate per il solo motivo di esistere e richiedere di essere rispettate avendo pari libertà è necessario. Una politica che limita l'uso di espressioni offensive avrà effetto solo se, contemporaneamente, andrà ad affrontare anche le motivazioni di questo odio.

Ciò di cui è stato accusato l'intervento del diritto per regolamentare i casi di discriminazione è che possa andare a ledere la libertà di manifestare il pensiero. La libertà di manifestazione del pensiero non è una libertà assoluta,

bensì ha delle limitazioni. La libertà consiste nel poter fare ciò che viene permesso e non ciò che si vuole. I limiti a cui è sottoposto l'art. 21 sono previsti dalla norma stessa o da altre norme ricavabili dall'intera impalcatura costituzionale. D'altra parte, l'art. 3 della Costituzione cita: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”*

Il principio di eguaglianza e il diritto a non essere discriminato per motivi di razza, costituisce un aspetto essenziale della propria dignità.

Una problematica importante è stabilire cosa si intende per “lesione della dignità umana”. L'esigenza di tutelare la dignità della persona può contrapporsi alla libertà di pensiero che si individua nella tutela della dignità. Gli organi giudiziari, nell'applicazione delle leggi, dovrebbero valutare caso per caso, il valore della libertà di pensiero e della dignità umana dell'individuo. I membri del gruppo stigmatizzato, nel tempo, sentono questa condizione di diversità e reagiscono cercando l'uguaglianza con il resto della società, chiedendo di essere riconosciuti, mettendo in tal modo in evidenza ancor di più il loro contesto di minoranza.

La garanzia che molte democrazie costituzionali riconoscono alla libertà di espressione viene vista dagli individui appartenenti a minoranze razziali, come uno strumento con cui essi possono rivendicare e far valere la propria appartenenza nel contesto sociale.

Avendo pari importanza e salvaguardia costituzionale, quando due diritti entrano in contrasto tra di loro, è necessario che il legislatore trovi un punto di equilibrio e di bilanciamento all'interno del conflitto stesso.

La società tende a mutare e a adattarsi spesso da sé, ma non è immediato il cambiamento; esso avviene con lotte e battaglie e richiede generazioni. Avere un aiuto da parte del diritto potrebbe essere fondamentale.

Bibliografia e sitografia

Abbondante F., *Il ruolo dei social network nella lotta all'hate speech*, in *Informatica e diritto*, XLIII annata, Vol. XXVI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017.

Alteri L., Raffini L. (a cura di), *La nuova politica. Mobilitazioni, movimenti e conflitti in Italia*, Napoli, EdiSES, 2014.

Ambrosi A., *Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe*, *Quaderni costituzionali*, Fascicolo 3, Bologna, Il Mulino, 2008.

Ambrosi A., *Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe*, *Quaderni costituzionali*, Fascicolo 3, Bologna, Il Mulino, 2008.

Bak H., (a cura di), *Multiculturalism and the canon of American culture*, Amsterdam, 1993.

Baker C. E., *Scope of the First Amendment Freedom of Speech*, 25 *UCLA L. REV.* 964, 1978.

Baldassarre A., *Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee*, in *Pol. dir.*, Roma, 1986b.

Baldini G., *Populismo e democrazia rappresentativa in Europa*, *Quaderni di Sociologia*, 65, 2014.

Balkin J. M., *Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society*, 79 *N.Y.U. L. REV.* 1, 2004.

Bauman Z., *La società dell'incertezza*, Bologna, Il Mulino, 2014.

Bianca M., Messinetti R., Gambino A. M. (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e diritti fondamentali. Profili applicativi nei social networks*, Milano, Giuffrè, 2016.

Bianchi C., *Hate Speech: Il lato oscuro del linguaggio*, Bari, Laterza, 2021.

Bogen D. S., *The Supreme Court's Interpretation of the Guarantee of Freedom of Speech*, 35 *MD. L. REV.* 555, 1976.

Brown A., *What is Hate Speech? Part 1: The Myth of Hate*, in "Law and Philosophy", 36, 2017.

Calhoun C., (a cura di), *Social theory and the politics of identity*, Cambridge, Mass.-Oxford 1994.

Carlo Alberto, *Lo Statuto Albertino*, Torino, 1848.

Cascavilla M., *La sociologia del diritto penale di Émile Durkheim*, Milano, Vita e Pensiero, 2018.

- Cheli E., *Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive*, Bologna, Il Mulino 2006.
- Corte Europea dei diritti dell'uomo, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Strasburgo, ultimo aggiornamento agosto 2021.
- Corwin E. S., *Freedom of Speech and Press under the First Amendment a Resume*, 30 YALE L.J. 48, 1920-1921.
- Crespi P., *Le vie della sociologia*, Bologna, Il Mulino, 1986.
- Durkheim E., *La divisione del lavoro sociale*, Milano, Il Saggiatore, 2021.
- Fabris A., *Etica della comunicazione*, Roma, Carocci, 2019.
- Faloppa F., *Lessico e alterità. La formulazione del diverso*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2000.
- Fresu R., *Il gender nella storia linguistica italiana (1988-2008)*, «Bollettino di italianistica», Roma, Carocci, 2008.
- Friedman J., *Politicamente corretto. Il conformismo morale come regime*, Milano, Meltemi, 2018.
- Friedman L. M., *The legal system: a social science perspective*, New York, 1975.
- Gorgia, *Encomio di Elena*, Napoli, Liguori, 2007.
- Gregory C. O., *Peaceful Picketing and Freedom of Speech*, 26 A.B.A. J. 709 1940.
- Guarneri A., *Buon costume*, in Dig. disc. priv. (Sez. civ.), Torino, UTET, 1988.
- Habermas J., *Law as medium and law as institution*, in *Dilemmas of law in the Welfare State*, Berlino, 1986.
- Habermas J., *Teoria dell'agire comunicativo*, Bologna, Il Mulino, 2017.
- Haiman F. S., *On Being Politically Correct in a Free Society*, 32 FREE Speech Y.B. 1, 1994.
- Hughes R., *La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto*, Milano, Adelphi, 1994.
- Iacono A. M., *Studi su Karl Marx. La cooperazione, l'individuo sociale e le merci*, Pisa, ETS, 2018.
- Kretzmer D., *Freedom of Speech and Racism*, 8 CARDOZO L. REV. 445, 1987.
- Kurland P. B., *The Irrelevance of the Constitution: The First Amendment's Freedom of Speech and Freedom of Press Clauses*, 29 DRAKE L. REV. 1, 1979.
- Lijphart A., *Democracy in plural societies: a comparative exploration*, New Haven, Conn., 1977.

- Manetti M., *La libertà di manifestazione del pensiero*, in AA. VV., *I diritti costituzionali*, a cura di R. Nania e P. Ridola, Torino, Giappichelli, 2006, vol. II.
- Massaro T. M., *Equality and Freedom of Expression: The Hate Speech Dilemma*, 32 WM. & MARY L. REV. 211, 1991.
- Mattei U., *Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 45, No. 1, 1997.
- Mazziotti M., *Appunti sulla libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Padova, Cedam, 1985.
- Mcintyre L., *Post Verità*, Torino, Utet, 2020.
- Mordacci R., *Rispetto*, Milano, Raffaello Cortina, 2016.
- Mortati C., *Articolo 1*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna - Roma, Zanichelli - Il Foro Italiano, 1975.
- Mortati C., *Relazione sui diritti pubblici subiettivi*, in ID., *Raccolta di scritti*, vol. I, Milano, 1972.
- Orlando V. E., *Teoria giuridica delle garantigie della libertà*, in A. Brunialti (a cura di), Torino, Biblioteca di scienza politica, 1890.
- Pace A., Manetti M., *Commento all'art. 21 della Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 2006.
- Pace A., *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *Quad. cost.*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Peces Barba G., *Teoria dei diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 1993.
- Pino G., *Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero*, *Politica del Diritto*, Fascicolo 2, Bologna, Il Mulino, 2008.
- Rawls J., *Liberalismo politico*, Torino, Einaudi, 2021.
- Rawls J., *Una giustizia come equità*, Milano, Feltrinelli, 2002.
- Rawls J., *Una teoria della giustizia*, Milano, Feltrinelli, 2017.
- Rosenfeld M., *La libertà di espressione nella società multiculturale*, Università di Navarra, REV. Persona y Derecho, Vol. 59, 2008.
- Sabatini A., *Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana. Per la scuola e l'editoria scolastica*, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato, 1986.
- Schlag P. J., *An Attack on Categorical Approaches to Freedom of Speech*, 30 UCLA L. REV. 671, 1983.

Schwartz R., *Social factors in the development of legal control: a case study of two Israeli settlements*, Yale, "Yale law journal", 1954.

Senato della Repubblica, *Costituzione della Repubblica italiana*, Roma, ed. 2021.

Stancati P., *Il diritto fondamentale comunitario alla libera manifestazione del pensiero: profili critici e ricostruttivi*, Politica del diritto, Fascicolo 3, Bologna, Il Mulino, 2005.

Strossen N., *Thoughts on the Controversy over Politically Correct Speech*, 46 S.M.U. L. REV. 119, 1992.

Tanzarella P., *Rujak c. Croazia: il limite logico alla manifestazione del pensiero secondo la Corte europea dei diritti*, Quaderni Costituzionali, Fascicolo 1, Bologna, Il Mulino, 2013.

Terlizzi G., *Buon costume e ordine pubblico (in diritto comparato)*, in Dig. disc. priv. (Sez. civ.), Torino, UTET, 2016.

Wigmore J. H., *Abrams v. U. S.: Freedom of speech and freedom of thuggery in wartime and peace-time*, Illinois Law Review, 1920.

Assemblea delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, formato elettronico www.senato.it/pubblicazioni.

Mallamo A., *L'ultima vittima del politicamente corretto*, Huffington Post, 2021, https://www.huffingtonpost.it/entry/la-bellezza-positiva-non-e-avere-paura-delle-parole-ma-sempre-tantissima-di-chi-te-le-vuole-nascondere_it_604c94b5c5b672fce4ece868/ (Data di ultima consultazione: 10/02/2022).

Regolamento di Twitter per la community, <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules> (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1321-la-condanna-per-la-distribuzione-in-una-scuola-superiore-di-volantini-aventi-contenuto-pregiudiziev> (Data di ultima consultazione: 01/02/2022).

<https://dizionari piu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/wordwatch/deadname/> (Data di ultima consultazione: 03/02/2022).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1134 (Data di ultima consultazione; 26/01/2022).

<https://espresso.repubblica.it/foto/2021/01/28/galleria/michela-murgia-e-l-antitaliana-la-storica-rubrica-di-giorgio-bocca-1.358984/> (Data di ultima consultazione: 13/02/2022).

<https://eu.usatoday.com/story/life/health-wellness/2021/02/25/woody-allen-dylan-farrow-accusations-cancel-culture-me-too-movement/6800198002/> (Data di ultima consultazione: 13/02/2022).

<https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/feret-v-belgium/>
(Data di ultima consultazione: 10/03/2022).

<https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/r-v-v-city-st-paul/>
(Data di ultima consultazione: 01/02/2022).

<https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/virginia-v-black/>
(Data di ultima consultazione: 01/02/2022).

<https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/> (Data di ultima consultazione: 12/02/2022).

<https://hatecrime.osce.org/italy> (Data di ultima consultazione: 22/02/2022).

<https://maqualegender.it/> (Data di ultima consultazione: 12/02/2022).

<https://spiegato.com/che-cose-la-discriminazione-positiva> (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

<https://twitter.com/giorgiameloni/status/1353743752146382849> (Data di ultima consultazione: 16/02/2022).

<https://unric.org/it/> (Data di ultima consultazione: 24/01/2022).

<https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/hate-speech-troppo-diverse-le-norme-usa-europa-ecco-perche/> (Data di ultima consultazione: 01/02/2022).

https://www.agi.it/cultura/disney_cartoni_contenuti_scorretti-6550449/news/2019-11-14/ (Data di ultima consultazione: 05/02/2022).

<https://www.agi.it/spettacolo/news/2021-04-06/cinema-decreto-abolisce-censura-film-12057819/> (Data di ultima consultazione: 10/02/2022).

<https://www.antimafiaduemila.com/rubriche/saverio-lodato/87956-salvate-la-soldatessa-giorgia-meloni.html> (Data di ultima consultazione: 20/03/2022).

<https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript> (Data di ultima consultazione 9/01/2022).

<https://www.article19.org/resources/facebook-community-standards-analysis-against-international-standards-on-freedom-of-expression/> (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

<https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/06/statua-di-indro-montanelli-imbrattata-a-milano-tutte-le-volte-che-la-scultura-ha-creato-dissensi/> (Data di ultima consultazione: 10/02/2022).

<https://www.britannica.com/event/Schenck-v-United-States> (Data di ultima consultazione: 25/02/2022).

<https://www.britannica.com/topic/critical-race-theory> (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

<https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capoi/art595.html> (Data di ultima consultazione 9/01/2022).

<https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0569> (Data di ultima consultazione: 18/02/2022).

<https://www.diritto.it/ddl-zan-analisi-di-una-proposta-di-legge-molto-discussa/> (Data di ultima consultazione: 20/02/2022).

<https://www.ilpost.it/2021/01/09/twitter-trump-sospeso/> (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

<https://www.ilpost.it/2021/05/12/cancel-culture/> (Data di ultima consultazione: 13/02/2022).

<https://www.instagram.com/avvocathy/> (Data di ultima consultazione: 16/02/2022).

<https://www.instagram.com/p/CNnuRoKnv8u/> (Data di ultima consultazione: 13/02/2022).

<https://www.internazionale.it/sommario/1409> (Data di ultima consultazione: 13/02/2022).

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::1946:561> (Data di ultima consultazione: 9/01/2022).

<https://www.nytimes.com/2019/11/09/opinion/free-speech-holmes-supreme-court.html> (Data di ultima consultazione: 25/02/2022).

<https://www.open.online/2019/10/03/corte-ue-facebook-deve-rimuovere-commenti-illeciti-e-simili-la-sentenza-da-un-caso-di-insulti/> (Data di ultima consultazione: 26/01/2022).

https://www.opinione.it/editoriali/2022/01/07/lucio-leante_politicamente-corretto-diritto-italia-magistratura-giustizia/ (Data di ultima consultazione: 15/02/2022).

<https://www.osce.org/it/national-minorities-issues> (Data di ultima consultazione: 24/01/2022).

<https://www.treccani.it/enciclopedia/minoranze-diritto-internazionale/> (Data di ultima consultazione: 24/01/2022).

https://www.treccani.it/enciclopedia/politically-correct_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ (Data di ultima consultazione: 02/02/2022).

https://www.treccani.it/vocabolario/black-lives-matter_%28Neologismi%29/ (Data di ultima consultazione: 03/02/2022).

Ringraziamenti

Nella vita ho imparato che alcune parole anche se possono sembrare semplici, sono in realtà molto difficili da pronunciare, una di queste parole è grazie e io non sono mai stata troppo brava a dirla. Però ora mi impegnerò a farlo, perché queste persone un grazie se lo meritano.

Questi due anni di magistrale sono volati, sarà che non ho potuto frequentare davvero nemmeno un giorno, che non ho potuto conoscere davvero le persone che hanno affrontato questo percorso insieme a me, sarà stata questa pandemia a sfalsare il tempo e rendere alcune cose infinite e altre troppo brevi. Un pochino ringrazio pure lei, per avermi concesso un po' di tempo in più con me stessa perché alla fine se sono arrivata fino a qui lo devo principalmente a me.

Per essere la me che non si è mai arresa e che è la persona che sono oggi devo dire grazie ai miei genitori e alla mia famiglia che mi hanno permesso di poter continuare a studiare e allargare sempre i miei orizzonti.

Questi due anni però li ho passati accanto a una persona molto speciale che ha cercato di aiutarmi come meglio poteva nonostante il mio carattere scontroso e quella persona è il mio ragazzo.

Sebbene la distanza sia una costante che accompagna tutte le mie amicizie ho avuto la fortuna di poter avere il supporto anche se spesso solo virtuale di tre persone che so che non mi abbandoneranno mai "no matter what" e "whatever it takes", grazie Irene, Giulia e Claudia. Senza nulla togliere ovviamente a tutte le altre persone che mi sono vicine, ma loro lo sanno quanto sono state fondamentali.

Infine, ultimo, ma non per importanza, vorrei ringraziare il mio relatore e il mio correlatore che nonostante i ritardi e i miei discorsi sconnessi sono riusciti ad accompagnarmi fino a qui.

